

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

AG I G DÜOXÖA^|G D FEEGG SAPI - UD/AIA/24-R

Proroga termine prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD) e modifica dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1726 del 12 aprile 2022, con il quale è autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 585 del 7 aprile 2010, come modificata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 973 del 7 maggio 2013, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 804 del 7 maggio 2015, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore)

con sede legale nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, identificata dal codice fiscale 00165000308, presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40;

Atteso che nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Ulteriori prescrizioni", al decreto n. 1726/2022, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

6. *Entro 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione i punti di emissione F e D devono essere adeguati alle linee guida di ARPA FVG, disponibili al link http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html, per quanto attinente all'accessibilità ed alle caratteristiche del sito di campionamento.*

Vista la nota datata 30 settembre 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 56263, con la quale il Gestore:

1) ha segnalato che il termine contenuto nella prescrizione n. 6 dell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Ulteriori prescrizioni", al decreto n. 1726/2022 (180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione), per l'adeguamento dei punti di emissione F e D, risulta incongruente con le tempistiche necessarie al suo adempimento;

2) ha specificato:

a) che la sostituzione/modifica dei camini in carpenteria può avvenire solamente ad impianti fermi;

b) che è necessario confermare con congruo anticipo le forniture di materiali (acciai speciali alta resistenza meccanica ed alla corrosione);

c) che la loro messa in opera con le ditte installatrici comporta una tempistica di minimo 6 mesi, senza peraltro averne certezza;

d) che, per quanto riguarda le possibili fermate dell'impianto nel corso del 2023, si può orientativamente ritenere possibile una fermata nei mesi di gennaio e febbraio ed una successiva nei mesi di luglio e agosto;

3) ha evidenziato che l'assenso propedeutico alla realizzazione dell'adeguamento è pervenuto in data 20 settembre 2022 e che il termine prescritto per l'adeguamento scade il 9 ottobre 2022;

4) ha chiesto che il termine per l'adeguamento venga rettificato, risultando del tutto evidente l'impossibilità di adempiere alla citata prescrizione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di considerare esaustive le motivazioni addotte dal Gestore e di fissare al 30 settembre 2023, il termine per l'adempimento alla prescrizione dell'AIA;

2) di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1726 del 12 aprile 2022, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3121 del 20 giugno 2022;

DECRETA

1. E' fissato al 30 settembre 2023, il termine per l'adeguamento, da parte della Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. con sede legale nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, identificata dal codice fiscale 00165000308, dei punti di emissione F e D alle linee guida di ARPA FVG, per quanto attinente all'accessibilità ed alle caratteristiche del sito di campionamento.

2. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1726 del 12 aprile 2022, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3121 del 20 giugno 2022, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI

DI MANZANO S.p.A., presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La prescrizione n. 6, contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Ulteriori prescrizioni", al decreto n. 1726/2022, come modificato dal decreto n. 3121/2022, è sostituita dalla seguente:

6. **Entro il termine del 30 settembre 2023** il Gestore deve adeguare i punti di emissione F e D alle linee guida di ARPA FVG, disponibili al link http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html, per quanto attinente all'accessibilità ed alle caratteristiche del sito di campionamento.


Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1726/2022 e n. 3121/2022.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fornaci di Manzano S.p.A., al Comune di Manzano (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »ÁFGFDE ÓÁ^|ÁGEI DECG SAPI - UD/AIA/24-R

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD) e proroga termini prescrizioni dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1726 del 12 aprile 2022, con il quale è autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 585 del 7 aprile 2010, come modificata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente

n. 973 del 7 maggio 2013, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 804 del 7 maggio 2015, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, identificata dal codice fiscale 00165000308, presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40;

Atteso che nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Ulteriori prescrizioni", al decreto n. 1726/2022, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

5. *Per le finalità di cui al punto 4, entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve dotarsi di un registro elettronico costantemente aggiornato che ricomprenda i più significativi dati di produzione giornaliera. A tal fine, per ogni carrello prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni: codice del prodotto, tipologia di materiale (poroton-microton-laterizio comune), quantità e posizione del carrello a partire dalla sua predisposizione sino all'uscita dal forno a tunnel.
I dati registrati sotto forma di file excel dovranno essere trasmessi ad ARPA con cadenza mensile per mezzo dell'applicativo AICA e, se richiesti, inviati entro 24 ore all'organo di controllo.*

Atteso che nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO", "al decreto n. 1726/2022, è stata imposta la seguente prescrizione:

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore deve trasmettere il resoconto puntuale sulle "verifiche di integrità dei sistemi di contenimento effettuate al momento della verifica di sussistenza" (cfr. n.5 elenco allegati a pag.12 della LG di ARPA FVG) e le procedure per la gestione delle emergenze ambientali citate nel documento presentato dalla Società di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, aggiornato al 01.09.2020.

Atteso che nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "MONITORAGGI PREVISTI DALL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS 152/2006", "al decreto n. 1726/2022, è stata imposta la seguente prescrizione:

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG una Relazione di proposta per i controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG, reperibili all'indirizzo <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

Viste la nota datata 28 aprile 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 29 aprile 2022 con protocollo n. 24455, la nota datata 3 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 25371 e la nota datata 24 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 25 maggio 2022 con protocollo n. 29996, con le quali il Gestore:

- 1) ha chiesto una proroga, al giorno 11 luglio 2022, per l'adempimento alla prescrizione n. 5, contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Ulteriori prescrizioni", al decreto n. 1726/2022, relativa alla dotazione di un registro elettronico costantemente aggiornato che ricomprenda i più significativi dati di produzione giornaliera, in quanto per motivazioni tecniche e professionali della società incaricata, il software non potrà essere consegnato prima di 90 giorni lavorativi dal momento della conferma dell'ordine;
- 2) ha chiesto una proroga, al giorno 1 luglio 2022, per l'adempimento alla prescrizione contenuta

nell'Allegato B, "Limiti e prescrizioni", "VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO", al decreto n. 1726/2022, relativa alla presentazione del resoconto puntuale sulle verifiche di integrità dei sistemi di contenimento e le procedure per la gestione delle emergenze ambientali, in quanto il professionista incaricato potrà produrre gli elaborati richiesti non prima di 60 giorni lavorativi;

3) ha chiesto una proroga, al giorno 1 agosto 2022, per l'adempimento alla prescrizione contenuta nell'Allegato B, "Limiti e prescrizioni", "MONITORAGGI PREVISTI DALL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS 152/2006", al decreto n. 1726/2022, relativa alla presentazione della Relazione di proposta per i controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG, in quanto il professionista esterno incaricato della redazione di detta relazione ha fissato per la fine del mese di luglio i tempi di consegna della stessa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1726 del 12 aprile 2022 e, considerate esaustive le motivazioni addotte dal Gestore, di concedere le proroghe richieste per l'adempimento alle prescrizioni dell'AIA stessa;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1726 del 12 aprile 2022, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. con sede legale nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, identificata dal codice fiscale 00165000308, presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40.

2. E' prorogato, al giorno 11 luglio 2022, il termine per la dotazione, da parte della Società, di un registro elettronico costantemente aggiornato che ricomprenda i più significativi dati di produzione giornaliera.

3. E' prorogato, al giorno 1 luglio 2022, il termine per la presentazione, da parte della Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. del resoconto puntuale sulle verifiche di integrità dei sistemi di contenimento e le procedure per la gestione delle emergenze ambientali.

4. E' prorogato, al giorno 1 agosto 2022, il termine per la presentazione, da parte della Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. della Relazione di proposta per i controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La prescrizione n. 5, contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Ulteriori prescrizioni", al decreto n. 1726/2022, è sostituita dalla seguente:

5. Per le finalità di cui al punto 4, entro il termine dell'11 luglio 2022, il Gestore deve dotarsi di un registro elettronico costantemente aggiornato che ricomprenda i più significativi dati di produzione giornaliera. A tal fine, per ogni carrello prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni: codice del prodotto, tipologia di materiale (poroton-microton-laterizio comune), quantità e posizione del carrello a partire dalla sua predisposizione sino all'uscita dal forno a tunnel.

I dati registrati sotto forma di file excel dovranno essere trasmessi ad ARPA con cadenza mensile per mezzo dell'applicativo AICA e, se richiesti, inviati entro 24 ore all'organo di controllo.

2. La prescrizione contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO", al decreto n. 1726/2022, è sostituita dalla seguente:

Entro il termine dell'1 luglio 2022, il Gestore deve trasmettere il resoconto puntuale sulle "verifiche di integrità dei sistemi di contenimento effettuate al momento della verifica di sussistenza" (cfr. n.5 elenco allegati a pag.12 della LG di ARPA FVG) e le procedure per la gestione delle emergenze ambientali citate nel documento presentato dalla Società di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, aggiornato al 01.09.2020.

3. La prescrizione contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "MONITORAGGI PREVISTI DALL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 6-BIS, DEL D. LGS. 152/2006", al decreto n. 1726/2022, è sostituita dalla seguente:

Entro il termine dell'1 agosto 2022, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG una Relazione di proposta per i controlli previsti al comma 6-bis dell'art.29-sexies D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG, reperibili all'indirizzo <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1726/2022.

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fornaci di Manzano S.p.A., al Comune di Manzano (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. **VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI**

[Empty box for beneficiary name]

2. **DELEGA IRREVOCABILE A**

[Empty box for bank name]

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Filiale di UDINE - AG. 1

3. **NUMERO DI RIFERIMENTO (*)**

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. **FORNACI DI MANZANO SPA**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
4. FORNACI DI MANZANO SPA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV. CODICE FISCALE
<input type="checkbox"/>	VIA UDINE 40-33044 MANZANO	U D 0 0 1 6 5 0 0 0 3 0 8
giorno	mezzo	anno

5. [Empty fields for second entity]

DATI DEL VERSAMENTO

6. **UFFICIO O ENTE** 7. **COD. TERRITORIALE (*)** 8. **CONTENZIOSO** 9. **CAUSALE** 10. **ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO**

T I 8	[]	[]	P A	2 0 2 2 U D / A I A / 2 4 - R
codice	sub. codice (*)			Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)


SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mezzo	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
03	06	2022	1030	12301

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Filiale di UDINE - AG. 1

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^d Á »Fİ G DE ÓÁ^|FGE DEGG SAPI - UD/AIA/24-R

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Visto il documento BREF Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry - August 2007, "3.5. Installations for the manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain, with a production capacity exceeding 75 tonnes per day, and/or with a kiln capacity exceeding 4 m³ and with a setting density per kiln exceeding 300 kg/m³";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 585 del 7 aprile 2010, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, relativo all'attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 973 del 7 maggio 2013, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2013, il termine per l'adempimento ad una prescrizione contenuta nell'Allegato C al decreto n. 585/2010, riguardante l'effettuazione, entro il terzo anno di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, delle misure fonometriche presso le postazioni di misura situate nel perimetro del comprensorio produttivo del Gestore;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 585/2010, è stata prorogata fino al 7 aprile 2020;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 804 del 7 maggio 2015, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui la decreto n. 585/2010, come modificata e prorogata con i decreti n. 973/2013 e n. 535/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Vista la nota del 16 maggio 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 21151, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la modifica che di seguito si riporta:

- variazione del ciclo produttivo inserendo, fra i materiali già oggetto di miscelazione (vari tipi di argilla, fanghi di cartiera), anche le terre e sabbie rigenerate, provenienti da processi di recupero effettuato presso impianti debitamente autorizzati a tale attività;

Vista la nota prot. n. 21705 del 19 maggio 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 16 maggio 2017, al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli", all'Acquedotto Poiana S.p.A., comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Viste le note prot. n. 18459/P/GEN/PRA dell'8 giugno 2017 (protocollo regionale n. 24943 del 9 giugno 2017), prot. n. 18458/P/GEN/PRA dell'8 giugno 2017 (protocollo regionale n. 24953 del 9 giugno 2017) e n. 26661/P/GEN/PRA_VAL dell'11 agosto 2017 (protocollo regionale n. 35270 del 14 agosto 2017), trasmesse a mezzo PEC, con le quali ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali:

1) ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti dal Gestore;

2) ha proposto delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, al decreto n. 585/2010, relativamente alle modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano stesso;

Atteso che le modifiche non sostanziali comunicate con la nota del 16 maggio 2017 sono autorizzate per decorrenza dei termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che con la nota prot. n. 470 /P / GEN/PRA_UD del 4 gennaio 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 387, ARPA FVG:

1) ha comunicato alla Regione e al Comune di Manzano le proprie considerazioni riguardo la visita ispettiva effettuata nel mese di dicembre 2018, presso l'installazione del Gestore, evidenziando la presenza delle seguenti importanti criticità:

- a) inadeguatezza dei valori limite di emissione (VLE) attualmente imposti nella tabella di cui all'allegato B, decreto autorizzativo 804 del 07.05.2015 calcolati con la formula di miscelazione nell'effluente gassoso del forno di cottura (emissione M);
- b) presenza di benzene in concentrazioni significative, rilevata nei controlli di ARPA FVG, nell'effluente gassoso proveniente dal forno di cottura (emissione M); il decreto AIA non prevede un limite di emissione per il parametro benzene;
- c) inadeguatezza dei VLE attualmente imposti per il parametro COT (Carbonio Organico Totale) nell'effluente dei punti di emissione E (essiccatore) ed M (forno di cottura);
- d) la possibilità di sviluppo di odori dalle diverse fasi del processo produttivo (camini, deposito materie prime, etc);

2) ha specificato che le criticità descritte potrebbero richiedere dei correttivi all'autorizzazione integrata ambientale, mettendo in evidenza le ragioni per le quali è ipotizzabile anche la revisione del provvedimento autorizzativo;

Considerato che:

1) con nota prot. n. 11019 /P / GEN/ PRA_UD del 2 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16940, ARPA FVG ha inviato nuovamente, a causa di un inconveniente, il Rapporto di verifica ispettiva per l'anno 2018, precisando che le proposte di variazione dell'autorizzazione integrata ambientale rappresentano indicazioni finalizzate a modificare l'AIA stessa ovvero a procedere in sede di riesame con valenza di rinnovo;

2) nell'Allegato 1 alla Delibera della Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015 è stato disposto, relativamente alla proroga delle scadenze delle autorizzazioni integrate ambientali vigenti alla data dell'11 aprile 2014 e per le quali non è stato ancora avviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo, che resta comunque salva la facoltà di avviare un riesame prima delle nuove date di scadenza, in relazione agli esiti delle visite ispettive di ARPA FVG che ne evidenziassero la necessità;

Vista la nota prot. n. 18989 del 12 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto delle considerazioni fatte da ARPA FVG nella propria nota prot. n. 470 del 4 gennaio 2019:

1) ha comunicato al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14, della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento amministrativo per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40;

2) ha imposto al Gestore di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web regionale;

Preso atto che:

1) con nota del 4 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC il 5 febbraio 2019, acquisita dal Servizio competente il 5 febbraio 2019 con protocollo n. 5890, il Gestore ha inviato la Relazione "Verifica delle emissioni sonore" a seguito dell'approvazione del Piano di classificazione acustica (PCCA) da parte del Comune di Manzano (UD);

2) con nota del 20 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC il 21 marzo 2019, acquisita dal Servizio competente il 21 marzo 2019 con protocollo n. 14368, il Gestore ha inviato delle integrazioni alla verifica delle emissioni sonore, inerenti la misurazione della componente residua del rumore, effettuata durante il fermo produttivo degli impianti;

Vista la nota del 23 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 24 maggio 2019 con protocollo n. 25811, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di svolgere una approfondita indagine del proprio ciclo produttivo;

Vista la nota prot. n. 28684 del 10 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore una proroga fino al 10 agosto 2019, per la presentazione della documentazione tecnica riguardante il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 9 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 12 agosto 2019 con protocollo n. 39599, n. 39607, n. 39613, n. 39616 e n. 39628, con la quale il Gestore ha inviato quanto richiesto dal Servizio competente con la nota del 12 aprile 2019;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 12 settembre 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del Gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 48582 del 10 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tutta la documentazione relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dal Gestore;

2) ha convocato per il 7 novembre 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 17 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 ottobre 2019 con protocollo n. 49651, con la quale il Gestore ha inviato documentazione che rettifica e sostituisce quella precedentemente inviata in data 9 agosto 2019;

Vista la nota prot. n. 51473 del 29 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio

competente ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni volontarie fornite dal Gestore con la citata nota del 17 ottobre 2019, inerenti alcune rettifiche all'Allegato 4 – Relazione Tecnica;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 20 novembre 2019, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 53127 del 7 novembre 2019, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha chiesto integrazioni;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 53442 dell'11 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha chiesto integrazioni;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 38307 /P / GEN/ PRA_AUT del 18 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 55003, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni documentali;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 15099 del 19 novembre 2019, presentata in sede di Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 55384 del 20 novembre 2019), con la quale il Comune di Manzano ha classificato quale industria insalubre l'attività svolta dal Gestore (Delibera giunta n. 107 del 18 luglio 2016, si è espresso favorevolmente sugli aspetti urbanistici e sanitari, ha fatto proprie le considerazioni e valutazioni di ARPA FVG e ha segnalato la necessità di approfondire la problematica relativa agli odori;

5) il rappresentante della Regione ha ritenuto necessario che il Gestore, ad integrazione della documentazione già inviata, debba:

a) fornire l'indicazione della capacità produttiva espressa in Mg/giorno;

b) compilare un elenco schematico delle BAT, facendo riferimento al pertinente BREF Comunitario, indicando puntualmente se la BAT viene "APPLICATA" o "NON APPLICATA" o se la stessa risulti "NON PERTINENTE" o "NON APPLICABILE", motivando, in una colonna relativa alle note il motivo della eventuale non applicazione;

6) la Conferenza di servizi ha ritenuto che il Gestore debba integrare la documentazione già presentata, con quanto richiesto dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, da ARPA FVG e dal rappresentante della Regione;

Vista la nota prot. n. 56045 del 25 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile copia del Verbale della Conferenza di servizi del 20 novembre 2019 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto la Gestore di presentare, entro 90 giorni dal ricevimento del Verbale, la

documentazione integrativa di cui alle note del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, del Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi e di ARPA FVG;

Vista la nota del 6 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 febbraio 2020 con protocollo n. 5897, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi del 20 novembre 2019, per la necessità di dover tradurre dall'inglese (terminologia tecnica) numerose parti del BREF Comunitario (Ceramic Manufacturing Industry – August 2007) e di dover interpellare alcuni fornitori riguardo a possibili significative modificazioni impiantistiche, così come richiesto nei pareri formulati in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 8080 del 18 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha concesso al gestore la proroga di 30 giorni richiesta per la presentazione delle integrazioni richieste dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi e da ARPA FVG;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", il procedimento di riesame dell'AIA è stato sospeso dal 24 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;

Vista la nota del 12 giugno 2020, acquisita dal Servizio competente il 15 giugno 2020 con protocollo n. 27143, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 20 novembre 2019;

Vista la nota prot. n. 30784 dell'1 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore con la citata nota datata 12 giugno 2020;

2) ha convocato per il giorno 15 luglio 2020, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 32107 dell'8 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha sospeso i termini del procedimento amministrativo fino all'acquisizione della certificazione antimafia, rinviando a data da destinarsi la seconda Conferenza di servizi già convocata per il giorno 15 luglio 2020;

Vista la nota del 29 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 35820, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni volontarie inerenti valutazioni di impatto acustico;

Atteso che, in data 10 agosto 2020 è stata rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla B.D.N.A., nella quale è stato comunicato che *"a carico della suindicata FORNACI DI MANZANO S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011"*;

Vista la nota prot. n. 41586 del 4 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato per il giorno 16 settembre 2020, la seconda Conferenza di

servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota datata 9 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 10 settembre 2020 con protocollo n. 42400, con la quale il Gestore ha inviato, a seguito di richieste di chiarimenti intercorse per le vie brevi, integrazioni volontarie che sostituiscono la documentazione precedentemente inviata con nota di PEC del 12 giugno 2020;

Vista la nota prot. n. 42716 dell'11 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 9 settembre 2020;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 16 settembre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 36806 del 4 agosto 2020, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in suolo superficiale delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione;

b) della nota prot. n. 39558 del 24 agosto 2020, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione ha espresso, relativamente alla gestione dei rifiuti, parere favorevole al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ha proposto delle prescrizioni;

c) della nota prot. n. 27027 / P / GEN/ PRA_AUT del 15 settembre 2020, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 43450, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e proposto delle prescrizioni;

2) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che:

a) la capacità massima di produzione di laterizi, riferita alla soglia AIA, è pari a 700 Mg al giorno.

b) le altezze dei camini relativi ai punti di emissione in atmosfera, le portate massime di progetto ed i corrispondenti sistemi di abbattimento sono:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
I1a	Espulsione aria filtraggio abbattimento polveri macinazione	15000	9,45	Filtro a maniche
I1b	Espulsione aria filtraggio abbattimento polveri macinazione	15000	9,45	-
E1	Espulsione aria satura essiccatoio	183000	16,70	-
E2	Espulsione aria satura essiccatoio		16,70	-
E3	Espulsione aria satura essiccatoio		16,70	-
M	Espulsione fumi convogliati forno cottura	50000	23,70	-
O	Espulsore aria pulizia carri	8000	11,00	Filtro a maniche

c) la configurazione effettiva degli scarichi è quella riportata nella tabella sottostante:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
S1	Servizi igienico sanitari dell'insediamento	Suolo	Vasca Imhoff con condensa grassi per le acque grigie

S2	Servizi igienico sanitari dell'insediamento	Suolo	Vasca Imhoff con condensa grassi per le acque grigie e successiva sub-irrigazione
S3	Acque meteoriche dilavamento superfici pavimentate, acque meteoriche dilavamento tetti, acque di lavaggio mezzi, condense compressori	Suolo	Impianto di trattamento acque di prima pioggia (dissabbiatura, sedimentazione, disoleatura)

d) nel mese di giugno 2018 il Gestore ha commissionato ad un laboratorio esterno un'indagine olfattometrica con prelievo dei campioni alle emissioni dello stabilimento nei giorni 11 e 29 giugno 2018. L'indagine, che è stata condotta secondo i metodi previsti dalla Delibera 38/2018 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ha permesso di individuare le sorgenti emmissive da considerare nella simulazione modellistica, sulla base di quanto riportato nella DGR Lombardia n. IX/3018 del febbraio 2012. Nel mese di giugno 2019 è stata svolta una specifica indagine per verificare la possibilità di sviluppo di odori dalle diverse fasi del processo produttivo (camini, deposito materie prime, etc.), alla luce della possibile criticità evidenziata da ARPA FVG durante la visita spettiva effettuata nel 2018. Tale attività, condotta nell'ambito di una "prova industriale" più complessa, è stata eseguita ponendo l'attenzione sulle diverse fasi del ciclo produttivo e sulle sorgenti odorigene principali dello stabilimento e rappresenta l'approfondimento dell'indagine in materia di emissioni odorigene sviluppata nel corso dell'anno precedente. Le indagini olfattometriche condotte nel corso dell'ultima campagna di misura hanno evidenziato dei valori di concentrazione di odore inferiori rispetto a quanto misurato nell'arco dell'attività svolta nel 2018.

In merito al problema degli odori, in seguito alle indagini sopra menzionate, nei ricettori non sono state superate le soglie definite dalle Linee guida della Provincia Autonoma di Trento (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1087 del 24/06/2016), né la soglia superiore di accettabilità della già citata D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

3) la Conferenza di servizi ha aggiornato i propri lavori alle ore 10:00 del giorno 25 settembre 2020;

Vista la nota prot. n. 44627 del 22 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente:

- 1) ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della prima seduta della seconda Conferenza di servizi del 16 settembre 2020;
- 2) ha convocato, per il giorno 25 settembre 2020 la seconda seduta della seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della seconda seduta della seconda Conferenza di servizi del 25 settembre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 27027 /P / GEN/ PRA_AUT del 15 settembre 2020, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 43450, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e proposto delle prescrizioni;
- 2) il rappresentante del Gestore, in riferimento alla proposta di prescrizione inerente gli odori presentata da ARPA FVG con il proprio parere prot. n. 27027/2020, ha ritenuto necessario

esprimere quanto segue:

- a) la contrarietà all'uso del generico termine "numero cospicuo" utilizzato come valore limite per stabilire l'avvio di una campagna di monitoraggio atta a quantificare l'impatto odorigeno. Per la definizione di tale valore numerico si possono utilizzare le indicazioni contenute nelle linee guida ARPAV PG24DT "indicazioni tecnico-operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive" che al paragrafo 4.11 afferma " in presenza di un superamento di un valore medio di 15 h di disturbo olfattivo/mese per tempo di monitoraggio di un trimestre: necessità di un approfondimento della problematica" e che stabilisce al paragrafo 4.10 una specifica procedura;
 - b) la non condivisione della necessità di predisporre un protocollo da seguire nel monitoraggio da svolgere per definire l'impatto odorigeno, non previsto da una normativa tecnica, in considerazione del fatto che l'attuazione di una field-inspection come previsto dalla norma tecnica UNI-EN 16841-1:2017 consente di utilizzare modalità di indagine certificate, quindi, in grado di pervenire a risultati oggettivi, solidi e non discutibili;
 - c) i contenuti del protocollo descritti nella prescrizione proposta prefigurano un costo esorbitante e ingiustificato (circa 120.000 €) rispetto a quelli prevedibili per una field-inspection (25.000 € per 3 mesi);
- 3) il rappresentante del Comune di Manzano ha condiviso, nell'ottica dell'autonomia e della salvaguardia della salute del territorio, le prescrizioni di ARPA FVG riportate nel parere prot. n. 27027/2020, e ha chiesto di modificare la prescrizione inserendo la frase "In caso di accertate segnalazioni pervenute al Comune e sentita ARPA FVG, il Gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i recettori" impegnandosi, prima della partenza di una campagna di monitoraggio, ad un accordo con ARPA stessa";
- 4) il Rappresentante di ARPA FVG, in relazione al punto 2, lettera c), ha specificato che il protocollo proposto ha lo scopo di correlare in tempo reale il disturbo odorigeno al ciclo produttivo individuandone la sorgente, al momento non ancora chiaramente definita, non ritenendo utile a tal fine la field-inspection;
- 5) la Conferenza di servizi, dopo ampia ed approfondita discussione, ha concordato di modificare la prescrizione come segue:
- "In caso di accertate segnalazioni pervenute al Comune e sentita ARPA FVG, il Gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i recettori (in prossimità dello stabilimento) atta a quantificare l'impatto odorigeno ed individuarne la sorgente tra le diverse fasi del processo produttivo, allo scopo di prescrivere eventualmente opportuni accorgimenti tecnico-gestionali ulteriori da adottare al fine di garantire una riduzione dei livelli emissivi. Per effettuare l'indagine il Gestore dovrà proporre un protocollo, da sottoporre ad approvazione di ARPA FVG, che permetta di correlare in tempo reale i disturbi odorigeni con il ciclo produttivo individuandone la sorgente."
- 6) il rappresentante del Gestore, relativamente allo stato di applicazione delle BAT, ha specificato e precisato lo stato di applicazione delle stesse come da documento allegato;
- 7) la Conferenza di servizi ha aggiornato i propri lavori alle ore 9:00 del giorno 6 ottobre 2020;
- Vista** la nota del 28 settembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO), assunta al protocollo regionale di pari data n. 45641, con la quale il Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha fornito chiarimenti e precisazioni riguardo la gestione dei rifiuti;

Vista la nota prot. n. 46747 del 2 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della seconda seduta della seconda Conferenza di servizi del 25 settembre 2020;

2) ha convocato, per il giorno 6 ottobre 2020 la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame dell'AIA;

Vista la nota prot. n. 47256 del 5 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Comune di Manzano, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che la seduta della Conferenza di servizi fissata per il giorno 6 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi, in quanto ARPA FVG ha segnalato che dal sopralluogo effettuato sono emersi nuovi elementi, afferenti al procedimento di riesame in corso, che devono essere sottoposti alla necessaria valutazione;

Vista la nota prot. n. 31956 /P / GEN/ PRA_UD del 28 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 51819, con la quale ARPA FVG:

1) ha evidenziato che dai sopralluoghi effettuati in data 28 agosto 2020, 11 settembre 2020 e 1 ottobre 2020 è emerso:

a) che il camino definito "espulsore di emergenza" ed escluso dai punti di emissione da sottoporre a controllo in quanto ritenuto ad "inquinamento poco significativo", è funzionale al bilanciamento delle temperature in fase di essiccazione dei laterizi ed è collegato alla condotta adibita al trasporto dei flussi gassosi caldi provenienti dalla zona di raffreddamento dei carri in uscita dal forno di cottura e destinati alla camera di essiccazione;

b) che tale camino risulta essere parte integrante del processo produttivo, in quanto interviene in automatico nella gestione dell'andamento delle temperature registrate presso la camera di essiccazione;

2) ha premesso:

a) che il camino in argomento è stato indicato come origine degli odori segnalati dai residenti della zona limitrofa all'installazione;

b) che il punto di emissione è stato menzionato nella relazione tecnica per il rilascio dell'AIA vigente come punto di sfiato di emergenza ma non è stato riportato nella documentazione allegata alla pratica relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA a cui l'installazione è attualmente sottoposta;

c) che l'articolo 272-bis, del decreto legislativo 152/2006, introdotto nel dicembre del 2017, conferisce, nei fatti, anche agli odori dignità di inquinanti, indicando tra l'altro, la possibilità di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene delle installazioni;

d) che non sono mai state prodotte valutazioni oggettive in merito all'impatto odorigeno provocato da tale punto di emissione sulle zone limitrofe all'installazione;

3) ha ritenuto opportuno che il Gestore integri, con riferimento al camino definito dal Gestore "espulsore di emergenza", la documentazione presentata per il riesame dell'autorizzazione

integrata ambientale, con una dettagliata descrizione dei flussi che confluiscono al camino e degli inquinanti che possono essere emessi, con un aggiornamento delle pertinenti planimetrie, con gli esiti di campionamenti analitici determinanti il Carbonio Organico Totale (COT) e con una valutazione a camino della concentrazione e della portata di odore nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto;

4) ha chiesto, nel caso in cui nell'installazione vi sia la presenza di ulteriori camini non presenti nella documentazione agli atti, che il Gestore fornisca apposite integrazioni;

Vista la nota prot. n. 55504 del 13 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto che l'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA presentata dal Gestore non conteneva tutte le informazioni necessarie ad un completo esame istruttorio:

1) ha chiesto al Gestore di integrare la documentazione già presentata per il riesame dell'AIA, con quella indicata nella nota stessa ai punti 1, 2 e 3;

2) ha precisato che i termini del procedimento amministrativo di riesame sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota del 23 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 57309, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato che la richiesta inerente la documentazione indicata al punto 1 della nota regionale del 13 novembre 2020 sarà soddisfatta entro i termini fissati;

2) ha informato che, per quanto riguarda i risultati dei monitoraggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima nota regionale, il limite temporale dei 60 giorni non potrà essere rispettato, in quanto il punto emissivo "espulsore di emergenza" a causa dell'ubicazione e delle condizioni operative potrà essere dotato dei boccagli di campionamento solamente in occasione della fermata dell'impianto prevista per il giorno 15 dicembre 2020;

3) ha specificato che il riavvio della produzione è previsto non prima dell'1 marzo 2021, a causa della congiuntura negativa del settore produttivo;

4) ha chiesto che per la trasmissione delle integrazioni di cui ai punti 2 e 3 della nota regionale del 13 novembre 2020, venga stabilito il termine di 60 giorni dalla data di riavvio dell'attività produttiva, che sarà tempestivamente comunicata al Servizio competente;

Vista la nota prot. n. 60409 del 9 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto delle motivazioni addotte dal Gestore e sentita ARPA FVG:

1) ha concesso la proroga richiesta, disponendo che il Gestore comunichi prontamente al Servizio stesso le date di fermata e riavvio dell'impianto e trasmetta la documentazione di cui ai citati punti 2 e 3 della lettera regionale del 13 novembre 2020, entro 60 giorni dalla data di riavvio dell'impianto e comunque entro il 30 maggio 2021;

2) ha ricordato che i termini del procedimento di riesame dell'Aia rimangono sospesi fino alla presentazione di tutte le integrazioni richieste;

Vista la nota del 18 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 62179, con la quale il Gestore ha comunicato che a far data dal 21 dicembre 2020, l'attività di produzione laterizi subirà una sospensione temporanea;

Vista la nota del 21 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 62594, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa indicata al punto 1 della nota regionale del 13 novembre 2020;

Vista la nota del 5 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'8 febbraio 2021 con protocollo n. 6622, con la quale il Gestore ha comunicato la ripresa dell'attività di produzione laterizi, con impianti a pieno regime a far data dall'11 febbraio 2021;

Vista la nota prot. n. 6112 /P / GEN/ PRA_UD dell'1 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente il 2 marzo 2021 con prot. n. 11859, con al quale ARPA FVG, ritenendo che la quantità di polistirolo presente in fase di cottura durante lo svolgimento dei campionamenti a camino risulti essere un parametro critico, ha chiarito che il laterizio "Bimattone Super cod:2080", sia nello spessore da 12 che da 25cm, può risultare rappresentativo per i campionamenti riferiti agli odori ed al Carbonio Organico Totale;

Vista la nota del 12 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 13 aprile 2021 con protocollo n. 20849, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali di cui al punto 2 (esiti di campionamenti analitici di determinazione del Carbonio organico totale - COT) e al punto 3 (valutazione a camino della concentrazione e della portata di odore nelle condizioni più gravose) della nota regionale del 13 novembre 2020;

Vista la nota prot. n. 17802 /P / GEN/ PRA del 14 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 33152, con la quale ARPA FVG, presa visione della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota datata 12 aprile 2021, relativa alle determinazioni analitiche del punto di emissione D "Espulsore di emergenza" ha evidenziato che tale punto vada inteso quale camino di processo dall'impatto significativo e ha altresì segnalato che anche per il punto di emissione F "Espulsore sotto-carro forno", indicato come emissione non significativa, sarebbe opportuno verificare la significatività con apposito accertamento a camino;

Vista la nota prot. n. 46001 del 24 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, concordando con quanto evidenziato da ARPA FVG riguardo ai punti di emissione D e F, ha chiesto al Gestore di integrare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione già presentata per il riesame dell'AIA con i prospetti dei punti emissivi D e F ed una valutazione della conformità degli stessi con le Linee guida di ARPA FVG LG22.03 Ed.2 rev. 0 del 19/07/2019 disponibili sul sito dell'Agenzia medesima, con gli esiti dei campionamenti analitici, effettuati nelle condizioni più gravose, relativi al parametro Carbonio Organico Totale (COT) delle emissioni convogliate al punto F, con le planimetrie aggiornate con identificazione dei punti emissivi D e F, quali punti da autorizzare ai sensi dell'articolo 269, del decreto legislativo 152/2006 e, in considerazione del fatto che i due punti di emissione potrebbero essere la causa dell'impatto olfattivo segnalato dalla popolazione e che agli atti non vi è alcuna informazione in merito, con la documentazione di seguito indicata:

- 1) un'analisi accurata delle frequenze con cui vengono trattate le diverse tipologie di prodotti e dei quantitativi lavorati per ogni tipo di materiale prodotto, caratterizzando l'attività su base annuale e mettendo in evidenza eventuali trend pluriennali;
- 2) una proposta di monitoraggio olfattometrico per entrambi i camini d e F, avente un numero di prelievi e analisi conformi alla UNI EN 13725, sufficiente a caratterizzare esaustivamente le emissioni, che non trascuri alcuna tipologia di materiale prodotto e che rappresenti con ampio approfondimento le produzioni più importanti dal punto di vista delle tipologie produttive e del possibile impatto odorigeno. I valori da misurare dovranno essere chiaramente correlati alle condizioni meteo, alla tipologia e quantità di materiale processato e alle fasi produttive in essere al momento dei prelievi;

Vista la nota prot. n. 35017 /P /GEN/ UD del 9 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 61198, con la quale ARPA FVG:

- 1) ha accertato che i controlli analitici al camino F davano delle letture di COT comprese tra 20 e 25 mg/Nmc e che la tipologia di materiale sottoposto a cottura non era Poroton bensì laterizi comuni privi di polistirolo nella miscela di preparazione;

2) ha specificato che se confermati, tali valori evidenziano (pur non riferiti alla produzione di Poroton), un'emissione significativa da sottoporre ad autocontrollo e che è opportuno richiedere, al contempo, una rettifica della "Relazione tecnica "RELTEC_CAP.4_REV03" nonché un'attenta valutazione delle emissioni odorigene prodotte dallo stabilimento che contempli le diverse tipologie di laterizi;

Vista la nota datata 19 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 22 novembre 2021 con protocollo n. 63676, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste con la nota regionale del 24 agosto 2021;

Vista la nota prot. n. 70393 del 24 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente:

- 1) ha inviato al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione fornita dal Gestore con la nota del 19 novembre 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 28 gennaio 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame dell'AIA;

Vista la nota prot. n. 2170 /P /GEN/ AIA del 25 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3847, con la quale ARPA FVG ha inviato il Piano di monitoraggio e controllo aggiornato alla luce delle integrazioni pervenute;

Vista la nota prot. n. 4297 del 27 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il rinvio della terza Conferenza di servizi al giorno 16 febbraio 2022, al fine di rendere possibile la presenza di ARPA alla Conferenza stessa;

Visto il Verbale della terza Conferenza di servizi del 16 febbraio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il Rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 6281 del 7 febbraio 2022, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha confermato il proprio precedente parere espresso con la nota prot. n. 36806 del 4 agosto 2020;
- 2) il Rappresentante del Comune di Manzano ha dato lettura della Delibera della Giunta comunale n. 11 del 31 gennaio 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO) in data 16 febbraio 2022, assunta al protocollo regionale n. 8341 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto: "Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta Fornaci di Manzano - Pareri Comune di Manzano" e contenente il parere del Comune riguardante la problematica delle emissioni odorigene e la compatibilità urbanistica dell'installazione;
- 3) il rappresentante di ARPA FVG ha precisato, in merito alla richiesta del Comune di prevedere un protocollo per le segnalazioni di odori, che attraverso un portale dedicato a tale tematica, disponibile sul sito internet dell'Agenzia, è possibile effettuare le segnalazioni di molestie olfattive, che tale strumento permette di raccogliere tutte le informazioni necessarie per avviare, se del caso, le opportune attività di approfondimento e ha invitato il Comune a registrare le segnalazioni pervenute e a divulgare, anche ai singoli cittadini, la possibilità di

effettuare le segnalazioni attraverso il portale stesso;

4) il rappresentante del Gestore ha comunicato di aver avviato l'iter finalizzato all'ottenimento della certificazione ambientale ISO14001;

5) la Conferenza di servizi, a seguito di ampia discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto alla sua approvazione;

6) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame con valenza di rinnovo;

Vista la nota prot. n. 13610 del 9 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Manzano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 585 del 7 aprile 2010, come modificata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 973 del 7 maggio 2013, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 804 del 7 maggio 2015;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 585 del 7 aprile 2010, come modificata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 973 del 7 maggio 2013, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 804 del 7 maggio 2015, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.5, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FORNACI DI MANZANO S.p.A. con sede legale nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, identificata dal codice fiscale 00165000308, presso l'installazione sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 585 del 7 aprile 2010, n. 973 del 7 maggio 2013, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 804 del 7 maggio 2015.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;

b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;

c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;

d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto);
 - c) autorizzazione all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ammessa alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia

informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPAFVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Gorizia, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fornaci di Manzano S.p.A., al Comune di Manzano (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Glauco Spanghero
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore FORNACI DI MANZANO S.p.A. è collocata in via Udine n. 40, nel Comune di Manzano (UD).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Manzano (UD), l'area occupata dall'installazione ricade in "zona D1E-Industriale, esistente o in corso" ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Manzano (UD)– catasto terreni - Foglio 18, mappale n. 180 sup. catastale pari a 38.048 m2.

Sono altresì di proprietà i mappali limitrofi:

- Foglio 18, mappale n. 30 sup. catastale pari a 41.590 m2
- Foglio 18, mappale n. 387 sup. catastale pari a 39.741 m2
- Foglio 18, mappale n. 385 sup. catastale pari a 201.880 m2

CICLO PRODUTTIVO

L'installazione ricade tra le attività industriali identificate al punto 3.5 "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno", dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006.

Il Gestore dichiara che la capacità di produzione di laterizi è pari a **700 Mg/giorno**.

Il Gestore produce esclusivamente laterizi per muratura (blocchi muro) e per solaio (blocchi interposti e pannelli), utilizzando argilla proveniente da cave di proprietà, regolarmente autorizzate dalla regione F.V.G., situate nel comune di Attimis (UD): cava "Bellazoia-UD/CAV/153"; nei comuni di Manzano e di Buttrio (UD): cava "Manzano3-UD/CAV/164", ovvero da altre cave.

Attualmente il materiale è proveniente dalla cava "Bellazoia", CAV/UD/153, situata in comune di Attimis ed operativa dal 2007, da essa si estrae argilla marnosa, marnosa-argillosa e parti residuali di argilla alluvionale costituita di limi e argilla. Per l'utilizzo in fornace, le argille vengono miscelate in una proporzione ottimale per ottenere un prodotto finito di caratteristiche definite.

Alla miscela argilla (materia prima) viene aggiunto:

- fino al 10% T.Q. di fanghi di cartiera che consentono una migliore lavorabilità ed un risparmio energetico grazie al contributo della cellulosa alla combustione nella fase di cottura; inoltre la combustione della cellulosa lascia delle micro-cavità nel materiale cotto, alleggerendolo, e migliorandone le caratteristiche termiche richieste per il mercato delle costruzioni.
- 15-20% di "terre e sabbie rigenerate" che permettono di "smagrire" il mix di produzione senza diminuire le caratteristiche meccaniche dei materiali destinati al mercato dell'edilizia; tale contenuto ai fini dei criteri ambientali minimi (CAM) deve necessariamente essere maggiore del 10% sul prodotto finito (cotto).

Le fasi principali del processo produttivo sono le seguenti:

- la prelaborazione della materia prima e MPS;
- lo stoccaggio in silo;
- la formatura e l'essiccazione;
- la cottura e l'imballaggio.

Prelavorazione della materia prima e MPS

La prelaborazione consiste in una sequenza di operazioni che raffinano progressivamente il materiale in ingresso. I mezzi provenienti dalle cave, dopo la pesatura, scaricano i diversi tipi di argilla in due tramogge separate, o in un piccolo accumulo locale, dal quale vengono prelevate mediante una pala meccanica. Parte dell'argilla, all'occorrenza, viene stoccata in un altro accumulo situato nell'area a SE dello stabilimento. Le tramogge alimentano in continuo la linea di lavorazione, dosando la proporzione tramite nastri trasportatori la cui velocità è regolata da inverter. Vi sono ulteriori tramogge che vengono utilizzate per aggiungere i fanghi di cartiera e le sabbie silicee. I materiali provenienti dalle tramogge giungono, mediante nastri trasportatori gommati, ad un frantumatore ad aspi rotanti che compie una

prima sgrassatura del materiale. Successivamente il materiale viene ulteriormente sminuzzato nella molazza, tramite due ruote d'acciaio che spingono il materiale attraverso una griglia forata. In questa fase viene aggiunta acqua q.b per rendere lavorabile l'argilla marnosa. I rifiuti che fanno parte della miscela vengono scaricati direttamente nelle tramogge, impiegando un solo codice CER alla volta. L'argilla poi attraversa in successione due laminatoi a rulli controrotanti che determinano la calibrazione finale del materiale da inviare alle fasi successive. Il primo laminatoio "sgrossatore" porta la dimensione massima a ca. 3 mm, il secondo, "finitore", riduce ulteriormente lo spessore fino a ca. 1 mm. La polvere che si produce nelle fasi di frantumazione e laminazione, viene aspirata, trattenuta da un filtro a maniche autopulente, e reimpressa in ciclo. Dall'uscita del secondo laminatoio, il materiale giunge direttamente al silo di stoccaggio. Il reparto, a seconda delle necessità, è operativo da 8 a 16 ore/giorno, per cinque giorni alla settimana se si lavora in uno o due turni.

Stoccaggio in silo

Lo stoccaggio ha il duplice scopo di costituire un polmone di argilla già prelaborata per sopperire alle discontinuità dei cicli lavorativi e di omogeneizzarne le caratteristiche chimico-fisiche per garantire una produzione di qualità uniforme. In un capannone dedicato allo scopo è costruito il silo di stoccaggio a vasca, della capacità di ca. 9.000 mc. L'argilla proveniente dal reparto di pre-lavorazione mediante nastri trasportatori gommati, viene distribuita all'interno della vasca da due carri di riempimento dotati di sparpagliatori automatici che lavorano in alternativa alle due estremità del silo. Nella zona della vasca già riempita (centro vasca) opera un escavatore a ponte con braccio a tazze automatico, che preleva l'argilla e la deposita su di un nastro per alimentare il successivo reparto di formatura. Il funzionamento dello stoccaggio è completamente automatico.

Formatura ed essiccazione

Nella sala macchine avviene la formatura dei laterizi nella loro forma definitiva, l'essiccazione, e l'impilamento su carri di materiale refrattario per la fase finale di cottura.

L'argilla richiamata dallo stoccaggio giunge ad una tramoggia, che alimenta un mescolatore, dove l'argilla, (con eventuali additivi porizzanti: EPS o farina di legno) viene addizionata di acqua nella quantità necessaria a raggiungere le caratteristiche di plasticità richieste. In questa fase il contenuto totale di acqua, espresso sul residuo secco, varia fra il 15 ed il 25%. L'impasto così preparato alimenta l'estrusore, dove un'elica rotante spinge l'argilla attraverso una piastra forata (filiera) che darà al filone di materiale in uscita la forma desiderata. Il macchinario lavora sottovuoto per consentire il degassaggio dell'impasto, e migliorarne così la compattezza, assieme alle caratteristiche meccaniche del prodotto finito. All'uscita dell'estrusore avviene la marcatura del lotto di produzione, mediante una rotella a caratteri mobili. Il filone viene tagliato a misura da una taglierina ad arpa; i semilavorati "verdi" ottenuti, vengono posizionati automaticamente sui carrelli che andranno all'essiccatoio. L'essiccatoio, di tipo semicontinuo, è completamente automatico, nelle movimentazioni e nella regolazione dei flussi di aria e di calore, che vengono gestiti da SW computer. La camera dell'essiccatoio misura internamente mt 71x34x6. I carrelli in ingresso vengono avviati in 7 corsie che avanzano parallelamente verso l'uscita; dalla zona d'uscita viene immessa l'aria calda e secca proveniente dal recupero di calore dei forni, che viaggiando in controcorrente riscalda il materiale e si carica dell'umidità ceduta. I gas combusti dei bruciatori di soccorso non vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare in quanto risultano dispersi nel fluido di essiccazione che ha le caratteristiche di aria ambiente, rappresentando una percentuale minima non significativa del fluido medesimo. Il movimento dell'aria all'interno dell'essiccatoio è generato da una serie di ventilatori tronco-conici che la dirigono nella direzione della foratura del materiale, in modo da distribuire il calore ed asportare l'umidità in modo più uniforme possibile. Se il calore recuperato dal forno non è sufficiente al raggiungimento dei parametri ottimali, la temperatura viene regolata automaticamente con due bruciatori in vena d'aria. L'aria satura di umidità viene estratta da 3 torrini di aspirazione situati in corrispondenza dell'ingresso dell'essiccatoio. A seconda del tipo di materiale, il processo di essiccazione può durare dalle 36 alle 48 ore. All'uscita dell'essiccatoio il materiale secco viene prelevato automaticamente dai carrelli (che ritornano a caricare il materiale "verde" per un nuovo ciclo di essiccazione), e impilato sui carri in refrattario destinati a passare nei forni per la fase finale di cottura. Il reparto lavora dal lunedì al sabato, su 10 turni alla settimana, opportunamente distanziati per ottimizzare i tempi di essiccazione, ovvero su 5 turni la settimana con scelta dipendente dall'andamento del mercato dei laterizi. L'essiccatoio è in funzione a tempo pieno, continuando l'essiccazione del materiale al suo interno anche quando il resto del reparto non lavora.

Cottura

La fase di cottura del materiale comporta variazioni fisiche e chimiche della miscela argillosa, che la trasformano in laterizio. Il materiale secco, impilato sui carri in refrattario, viene inviato ad un forno a tunnel, della lunghezza di 137 mt. Il forno è sostanzialmente un canale rettilineo, costituito di pareti verticali, da una copertura a volta piana e da una suola mobile su ruote (treno dei carri); la suola, senza soluzione di continuità perché si rinnova con la continua aggiunta

di carri, si incarica di spostare il prodotto dall'ingresso fino all'uscita. Per ogni carro che viene introdotto nel forno un altro ne viene estratto all'uscita; la spinta per la movimentazione, con un passo di 1/3 di carro, avviene, a seconda del materiale, ogni 18÷30 minuti. Sulla volta della zona di cottura, in corrispondenza degli spazi fra i pacchi di materiale impilato, sono situati i gruppi di bruciatori a metano. Ogni gruppo è costituito da una soffiante, che manda in continuo l'aria agli iniettori, alimentati con gas metano alla pressione di 0,4 bar. La fiamma si accende in quanto la temperatura all'interno è superiore a 650°C, punto di auto-ignizione della miscela aria-metano. La temperatura di ogni gruppo è controllata da sonde, che la regolano modulando l'immissione di metano; un sensore blocca l'alimentazione (e lancia un allarme), nel caso la temperatura scenda avvicinandosi al limite inferiore di autoignizione. Durante la spinta dei carri l'immissione di metano viene fermata, per evitare il contatto diretto della fiamma col materiale. I gas di combustione vengono aspirati in prossimità dell'ingresso del forno e convogliati ad un camino. Il profilo di temperatura del forno è determinante per l'efficacia della cottura: fino a ca. 100°C si elimina l'acqua residua dall' essiccazione; intorno ai 200÷250°C si ha l'eliminazione dell'acqua zeolitica (intrappolata negli interspazi della struttura lamellare dell'argilla) e dell'eventuale acqua di cristallizzazione dei minerali argillosi; dai 400 ai 650°C si ha la trasformazione di fase della parte quarzosa, con aumento di volume, e il completamento della combustione delle sostanze organiche, già presenti nell'argilla o aggiunte come porizzanti; a ca. 800°C inizia la calcinazione dei carbonati, con liberazione di CO₂; alla temperatura di 940°C (che è inferiore a quella di vetrificazione), il materiale permane per alcune ore, in modo di consentire la sinterizzazione ed acquisire la compattezza desiderata. Nella sezione prima dell'uscita, il materiale viene raffreddato mediante l'immissione di aria ambiente. Le pareti del forno, l'intercapedine sopra alla volta e la zona sottostante ai carrelli, vengono raffreddate con un flusso d'aria che viene poi inviato all'essiccatoio, dove sopperisce a gran parte delle necessità di calore. Il forno è in funzione a ciclo continuo; all'ingresso e all'uscita vi sono dei binari di sosta che funzionano come polmone di materiale per le fasi precedenti e successive. I carri di materiale cotto, dopo l'uscita dal forno, sono avviati al reparto di confezionamento.

Il forno di cottura, dal punto di vista termodinamico, ha un funzionamento concettualmente simile ad uno scambiatore di calore in controcorrente. Lo scambio di calore avviene tra i gas caldi della combustione, prodotti all'interno del tunnel ed il materiale da cuocere caricato sui carri che percorrono il tunnel nella direzione contraria all'avanzamento dei gas caldi. Il controllo e la gestione della macchina-forno è automatizzata e supervisionata dal responsabile produzione.

Imballaggio

Segue la fase di imballaggio e immagazzinamento prodotto finito: al reparto imballo il materiale viene prelevato automaticamente dai carri (che ritornano poi all'impilatrice del materiale secco) e depositati su bancali di legno, i bancali vengono avvolti e coperti con film termoretraibile per essere poi movimentati su carrelli in area deposito interno e successivamente convogliati su linea binari esterna per essere ripresi da muletti e stoccati sul piazzale.

ENERGIA

L'attività aziendale, per come strutturata e per il tipo di lavorazioni effettuate, non ha in essere nessuna produzione autonoma di energia, né elettrica, né fotovoltaica, né eolica. Il fabbisogno energetico aziendale è completamente dipendente dalle fonti di energia esterne, nel caso specifico gas naturale e energia elettrica.

Sono presenti apparecchiature destinate al recupero dell'energia termica prodotta dall'impianto (recupero calore aria di raffreddamento forni).

L'approvvigionamento di energia elettrica è assicurato da una derivazione (cabina) posta sul perimetro esterno dell'insediamento, con tensione di ingresso di 20 KVolt.

Sono presenti gruppi di trasformazione che distribuiscono in rete interna l'energia elettrica,

I consumi di energia elettrica sono costantemente monitorati, in quanto sono presenti contatori differenziali per quasi tutti i singoli processi. Così operando è possibile tenere sotto controllo i parametri di processo nonché consumi specifici di ogni singolo reparto, prevedendo anche interventi atti a migliorare le performances di rendimento energetico dell'azienda.

Il combustibile utilizzato per il forno è il gas metano, prelevato direttamente dal gasdotto a pressione, mediante derivazione a 12 bar. A valle della derivazione è presente la cabina di decompressione nella quale si opera il salto di pressione, sino a portare il gas ad una pressione di circa 1.500 mbar per la distribuzione agli utilizzi, successivamente un'ulteriore riduzione a 400 mbar per alimentare i bruciatori dei forni di cottura e dell'essiccatoio. I bruciatori utilizzati sono del tipo modulare, a controllo diretto dell'immissione di gas a mezzo di PLC. L'operatività del bruciatore consente quindi l'esatta immissione, in termini di tempo e quantità, del combustibile necessario al mantenimento del profilo di temperatura previsto per il forno.

Sono presenti contatori volumetrici sia sull'alimentazione del forno che dell'essiccatoio, che consentono di monitorarne separatamente il consumo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
I1a	Espulsione aria filtraggio abbattimento polveri macinazione	15000	9,45	Filtro a maniche
I1b	Espulsione aria filtraggio abbattimento polveri macinazione	15000	9,45	Filtro a maniche
D	Aria calda essiccatoio		13,58	-
F	Aria sotto-carro forno		10,8	-
E1	Espulsione aria satura essiccatoio	183000	16,70	-
E2	Espulsione aria satura essiccatoio		16,70	-
E3	Espulsione aria satura essiccatoio		16,70	-
M	Espulsione fumi convogliati forno cottura	50000	23,70	-
O	Espulsore aria pulizia carri	8000	11,00	Filtro a maniche

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi dell'azienda sono originati dalle seguenti attività:

- scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti da servizi igienici e locali refettorio;
- scarichi di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio di automezzi senza ausilio di detersivi;
- condensa compressori
- scarichi di acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici pavimentate dell'azienda;
- scarichi di acque meteoriche provenienti dal dilavamento di tetti;

Scarichi di acque assimilate alle domestiche S1 ed S2:

Gli scarichi domestici provenienti dai servizi igienico sanitari dell'insediamento ("servizi igienici e docce"), recapitano nel suolo e strati superficiali del suolo, dopo trattamento primario in fossa tipo Imhoff, bacino condensa-grassi e passaggio in trincea di sub-irrigazione.

Scarichi di acque reflue industriali e meteoriche S3:

Lo scarico delle acque proveniente dal dilavamento delle superfici coperte del fabbricato (tetti e tettoie) viene convogliato in due distinte reti di smaltimento.

a. Il piazzale di movimentazione materiali e automezzi è dotato di autonoma rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dotata di caditoie a griglia (carrabile classe D400 in zone transito mezzi pesanti, ovvero C250 nelle restanti aree) confluyente nello scarico posto all'esterno della sede aziendale, con recapito sul suolo e sottoposto a trattamento.

b. All'interno della rete di scarico delle acque di piazzale, sottoposte a trattamento, confluisce anche una piccola porzione delle acque provenienti dal dilavamento dei tetti dei fabbricati, in particolare la copertura della zona magazzino prodotto finito. Il Gestore dichiara che la scelta di convogliare parte delle acque meteoriche delle coperture all'interno dell'impianto di trattamento nasce dalle seguenti considerazioni:

- b.1. L'apporto delle acque provenienti dalle coperture, in rapporto alla quantità d'acqua raccolta dalla rete di piazzale non eccede il 10-15%;
- b.2. Le opere edili necessarie alla separazione delle reti di scarico sono state valutate dall'azienda e sono risultate eccessive in ragione del modesto aumento della potenzialità oraria dell'impianto di trattamento;
- b.3. La zona tetti che raccoglie le acque di copertura è la più prossima alla zona di deposizione del particolato in uscita dai camini, che seppur contenuto entro i valori limite di emissione, non è assente;

b.4. È stato scelto di convogliare le acque di dilavamento della copertura in impianto di trattamento con l'intenzione di depurare le acque di prima pioggia originate dal dilavamento delle falde di tetto eventualmente interessate dal deposito di limitate quantità di polveri.

c. La restante parte delle acque meteoriche provenienti dalle coperture è raccolta in una rete di scarico separata e convogliata, attraverso tubazioni dedicate, all'esterno dell'area aziendale per essere infiltrata nel suolo, a mezzo di dispersori (trincea/canaletta drenante).

Le acque risultanti dal lavaggio automatizzato delle filiere vengono avviate ad una vasca di decantazione, da dove, eseguito l'abbattimento delle sostanze solide in sospensione, vengono poi recuperate e riutilizzate per l'umidificazione dell'accumulo temporaneo di argilla. Il decantato viene periodicamente prelevato e riutilizzato in testa al processo produttivo. Il lavaggio delle filiere viene eseguito con acqua in pressione, senza utilizzo di detergenti. I residui di oli e/o grassi vengono eliminati dalle filiere prima dell'installazione sull'apparecchiatura di trafilatura.

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di scarico:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
S1	Servizi igienico sanitari dell'insediamento	Suolo	Vasca Imhoff con condensa grassi per le acque grigie
S2	Servizi igienico sanitari dell'insediamento	Suolo	Vasca Imhoff con condensa grassi per le acque grigie e successiva sub-irrigazione
S3	Acque meteoriche dilavamento superfici pavimentate, acque meteoriche dilavamento tetti, acque di lavaggio mezzi, condense compressori	Suolo	Impianto di trattamento acque di prima pioggia (dissabbiatura, sedimentazione, disoleatura)

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Manzano ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) con deliberazione consiliare n° 17 del 09/07/2018.

Dalle analisi effettuate nel mese di gennaio 2019, sia in periodo diurno che notturno, presso i punti di confine del sito produttivo si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

Identificazione dei ricettori civili e dei punti di confine dello Stabilimento

I luoghi ed i ricettori potenzialmente esposti alle emissioni rumorose dello stabilimento oggetto di analisi sono gli edifici civili più prossimi all'insediamento industriale. Altri rilievi sono stati eseguiti a confine dello stabilimento, sul perimetro ove sono dislocate sorgenti disturbanti. I punti di rilievo fonometrico sono:

Punto	Descrizione
P1	Lato Sud-Ovest – SR 56, a destra ingresso stabilimento
P2	Lato Sud – SR 56, in corrispondenza impianto terre
P3	Limite stabilimento lato Sud-Est – SR 56, presso Rio Manganizza
P4	Lato Nord-Est – nuova area stoccaggio
P5	Lato Nord – in corrispondenza forno cottura
P6	Lato Nord-Ovest – area carico materiali

Sono stati individuati due ricettori (edifici residenziali) denominati R1 ed R2. Il ricettore R1 è posto a sud dello stabilimento, il ricettore R2 è sito a nord-est dello stesso.

Per le posizioni P1, P2 e P3 si evidenzia la notevole influenza del traffico veicolare, al punto da non permettere la mascheratura del traffico stesso. A tal proposito la campagna di misurazioni del rumore residuo, ha inoltre dimostrato che il traffico stradale lungo la SR56, nelle medesime posizioni di rilievo, supera il valore ambientale ed i limiti di immissione in fascia notturna.

Le misurazioni hanno permesso di attestare che il contributo rumoroso dell'impianto nei confronti dei ricettori civili più prossimi ad esso, è tale da rispettare i limiti di legge previsti.

RIFIUTI

Produzione di rifiuti:

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 e all'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06. del D.Lgs. 152/06 per quanto concerne i rifiuti provenienti sia dal settore produttivo inteso in senso stretto, sia riferiti ai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni, sia dalle attività amministrativa e commerciale.

Il laterizio prodotto che non presenta caratteristiche idonee al circuito di vendita viene invece reintrodotta e riutilizzata nel ciclo di lavorazione senza necessità di alcun trattamento, nel rispetto delle esigenze aziendali atte a migliorare la produzione, tendendo alla riduzione dei rifiuti prodotti.

Recupero rifiuti:

Il Gestore dichiara di adottare tutte le disposizioni del DM 05/02/98, per il recupero di rifiuti non pericolosi all'interno del ciclo di produzione dei laterizi. La tipologia dei rifiuti che l'impianto utilizza principalmente nel processo produttivo è riconducibile ai fanghi provenienti dall'industria cartaria CER 030309-030310-030311. Il recupero dei rifiuti avviene mediante diretta miscelazione degli stessi nella fase di prelavazione dell'argilla. Il dosaggio di tali rifiuti non ha mai ecceduto il 5% in peso sul secco del materiale prodotto, al fine di non apportare eccessive variazioni ai parametri di lavorazione. I rifiuti che fanno parte della miscela vengono scaricati direttamente nelle tramogge, impiegando un solo codice CER alla volta e non vengono in alcun modo stoccati.

EMISSIONI ODORIGENE

Nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2017, lo stabilimento in questione è stato oggetto di un'indagine ambientale, svolta da ARPA FVG in collaborazione con il Comune di Manzano a seguito delle segnalazioni di rilascio di sostanze odorigene che, secondo i segnalanti, sarebbero state da ricondurre al processo di produzione di laterizi. L'analisi dei dati raccolti nel corso di tale indagine, svolta secondo la procedura interna dell'Agenzia, non ha però consentito di individuare eventuali fasi del processo produttivo particolarmente rilevanti negli episodi di molestia segnalati.

La Società ha inoltre eseguito le seguenti indagini olfattometriche:

- in data 06 aprile 2021 è stato campionato il Camino D nel corso della produzione dei cosiddetti "blocchi da muro", che rappresentano circa il 70% della produzione dello stabilimento ed i risultati sono illustrati nella relazione tecnica LOD – RT 295/21.
- in data 15 ottobre 2021 è stato campionato il Camino F nel corso della produzione dei cosiddetti "blocchi da solaio", che rappresentano circa il 25% della produzione dello stabilimento ed i risultati sono riportati nel documento LOD – RT 918/21.

Le misure sopraccitate si ritengono non rappresentative delle condizioni più gravose del processo produttivo in quanto eseguite durante la produzione di laterizi di tipo comune e non di "Bimattone Super cod.:2080".

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

BONIFICHE AMBIENTALI

Il Gestore dichiara che lo stabilimento non è soggetto a bonifiche ambientali ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore dichiara di non essere in possesso di alcuna certificazione del proprio sistema di qualità ambientale.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 95/2019, sulla base delle linee guida di ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili per la fabbricazione dei laterizi come individuate dal BREF "Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry - August 2007"

N.ro BAT	Rif. Pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
5.1 Conclusioni generali sulle BAT				
5.1.1. Sistema di gestione ambientale				
		La BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente, a seconda del tipo di installazione, le seguenti caratteristiche:		
		Attività	Applicabilità	
		a) definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale per l'installazione;		
		b) pianificazione e attuazione delle procedure necessarie;		
	203	attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: i) struttura e responsabilità ii) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza; iii) comunicazione iv) coinvolgimento del personale v) documentazione vi) controllo efficace dei processi vii) programmi di manutenzione viii) preparazione e risposta alle situazioni di emergenza ix) assicurazione del rispetto della legislazione ambientale	APPLICATO	Sono adottate delle procedure non certificate che tengono conto di tutti gli aspetti indicati dalla BAT stessa

20 4	d)	<p>controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:</p> <p>i) monitoraggio e misurazione (cfr. anche al documento di riferimento sul monitoraggio delle emissioni);</p> <p>ii) misure correttive e preventive;</p> <p>iii) tenuta di registri;</p> <p>iv) audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p>			
	e)	<p>revisione del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado</p>			
	f)	<p>far esaminare e validare il sistema di gestione e la procedura di audit da un ente di certificazione accreditato o un verificatore esterno;</p>			
	g)	<p>preparazione e pubblicazione (e possibilmente validazione esterna) periodica di un rendiconto ambientale che descriva tutti gli aspetti ambientali significativi dell'installazione, permettendo il confronto annuale dei risultati raggiunti nel rispetto degli obiettivi ambientali nonché dei parametri di riferimento settoriali;</p>			
	h)	<p>adozione e rispetto di un sistema di certificazione volontario accettato a livello internazionale come EMAS e EN ISO 14001: 2004.;</p>			
	i)	<p>la valutazione, in fase di progettazione di un nuovo impianto, dell'impatto ambientale derivante dall'eventuale dismissione dell'impianto stesso;</p>			
	j)	<p>lo sviluppo di tecnologie più pulite;</p>			

		k)	il confronto periodico, ove possibile, con parametri di riferimento settoriali compresi efficienza energetica e attività di risparmio energetico, scelta dei materiali in ingresso, emissioni in aria, scarichi, consumo di acqua e generazione di rifiuti.			
5.1.2. Gestione energetica						
		a)	La BAT consiste nel ridurre il consumo energetico utilizzando una combinazione delle tecniche di seguito indicate.			
		Tecnica		Applicabilità		
	20 4	l.	migliore progettazione di forni e seccherie		APPLICATO	Il forno installato nel 2008 e per il quale è stata rilasciata l'aria vigente ha tutte le caratteristiche elencate in questa BAT, meno quelle non pertinenti al tipo di produzione
			controllo automatico dei circuiti dell'essiccatore			
			controllo automatico dell'umidità e della temperatura all'interno dell'essiccatore			
			installazione negli essiccatori di ventilatori ad impulso distribuiti in zone con contributo termico indipendente (regolabile per zone) per ottenere la temperatura necessaria			
			isolamento delle chiusure dei forni, ad es. chiusura metallica e guarnizioni di sabbia o acqua per forni a tunnel e forni intermittenti che portano a ridurre le perdite di calore			
			isolamento termico dei forni, ad es. mediante rivestimento isolante refrattario o fibre ceramiche (lana di roccia) così da ridurre le perdite di calore			
			rivestimento refrattario del forno e dei carrelli in modo da ridurre i tempi di raffreddamento e quindi le perdite di calore associate ("perdite di uscita")			

		l'uso di bruciatori ad alta velocità migliora l'efficienza di combustione e il trasferimento di calore			
		sostituzione di vecchi forni con nuovi forni a tunnel, di dimensioni e larghezza maggiorati o con la stessa capacità o - se permesso dal processo di fabbricazione - impiego di forni a cottura rapida, in modo da ridurre il consumo specifico di energia			
		controllo automatizzato interattivo dei regimi di cottura nel forno in modo da operare una riduzione del consumo di energia e anche a una riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera			
		ridotto utilizzo di ausiliari di cottura e/o utilizzo di ausiliari di cottura in SiC/superleghe in modo da ridurre l'apporto di energia per il riscaldamento del sistema del forno. Possono anche essere impiegati ausiliari di cottura in SiC nei forni a cottura rapida	NON PERTINENTE	Non vengono impiegati ausiliari di cottura	
		ottimizzazione (minimizzazione) del passaggio tra essiccatore e forno e anche mediante impiego della zona di preriscaldamento del forno per la finitura del processo di asciugatura - se permesso dal processo di fabbricazione - evita il raffreddamento dei pezzi essiccati prima della fase di cottura	NON PERTINENTE	Il processo di fabbricazione, così come strutturato, non consente di eseguire questa procedura	
		ridurre la quantità di flusso d'aria attraverso il forno rotativo utilizzato nella produzione di aggregati in argilla espansa può ridurre il consumo di energia	NON PERTINENTE	Il forno è di diversa tipologia	
	II.	recupero del calore in eccesso dai forni, in particolare dalla loro zona di raffreddamento.	APPLICATO		

		III.	Cambiamento del tipo di combustibile utilizzato nel forno per il processo di cottura (sostituzione di olio combustibile pesante e combustibili solidi con combustibili a basse emissioni).		APPLICATO	
		IV.	modifica degli impasti ceramici.		APPLICATO	utilizzo delle sabbie rigenerate a partire dal 2017
20 5	b)		La BAT consiste nel ridurre il consumo di energia primaria applicando la cogenerazione/combinata centrali termiche ed elettriche, sulla base della domanda di calore utile, entro regimi di regolamentazione energetica economicamente sostenibili.		NON PERTINENTE	Non viene eseguita cogenerazione
5.1.3. Emissione di polveri						
5.1.3.1 Emissioni di polveri diffuse						
			La BAT consiste nel ridurre le emissioni diffuse di polveri utilizzando una combinazione delle tecniche di seguito indicate.			
		a)	Contenimento delle emissioni polverose		APPLICATO	
			confinamento delle operazioni di macinazione, vagliatura e miscelazione		APPLICATO	
20 5			uso di vasche di miscelazione coperte e ventilate		APPLICATO	
			filtrazione dell'aria durante le operazioni di carica dei miscelatori e dei dosatori		NON APPLICATO	Soluzioni tecniche non adottate
			impiego di silos di stoccaggio con capacità adeguata, dotati di indicatori di livello con interruttore e filtri per trattare l'aria durante le operazioni di riempimento		APPLICATO	

		utilizzo di nastri trasportatori coperti per il trasporto di materie prime polverose		APPLICATO	
		impiego di sistemi pneumatici di convogliamento		APPLICATO	
		movimentazione dei materiali in sistemi chiusi mantenuti in depressione e filtrazione dell'aria di aspirazione		NON APPLICATO	Soluzioni tecniche non adottate in quanto il materiale movimentato è umido
		riduzione delle perdite d'aria e dei punti di sfiato, chiusura dell'installazione		NON APPLICATO	Soluzioni tecniche non adottate in quanto il materiale movimentato è umido
	b)	Stoccaggio di materiali polverulenti		APPLICATO	
		al fine di ridurre principalmente le emissioni diffuse in aree di stoccaggio all'aria aperta di grandi quantità di materie prime polverose, si possono prevedere schermature, pareti o barriere di vegetazione verticale.		APPLICATO	
		se le emissioni di polveri nei punti di scarico dei siti di stoccaggio non possono essere evitate, si può ridurre l'altezza di scarico del materiale all'altezza dei cumuli, mediante sistemi automatici o riducendo la velocità di scarico. Inoltre, le aree possono essere mantenute bagnate, specialmente in zone aride - utilizzando dispositivi a spruzzo e possono essere pulite utilizzando spazzatrici.		APPLICATO	
		per prevenire la formazione di polvere diffusa durante le operazioni di rimozione, possono essere usati sistemi in depressione. I nuovi fabbricati possono essere facilmente dotati di aspiratori fissi, mentre i fabbricati esistenti possono essere normalmente dotati di sistemi mobili e connessioni flessibili.		NON APPLICATO	Soluzioni tecniche non adottate in quanto il materiale movimentato è umido

5.1.3.2 Emissioni convogliate di polveri						
	20 5	La BAT consiste nel ridurre le emissioni di polveri canalizzate da operazioni polverose a 1 - 10 mg / m ³ , come valore medio su mezz'ora, applicando i filtri a maniche. Tuttavia, questo intervallo può essere aumentato a seconda delle condizioni operative specifiche.				
		Tecnica				
	a	Utilizzo di separatori centrifughi (cicloni)		NON APPLICATO	Soluzioni tecniche non adottate	
	b	Utilizzo di sistemi di abbattimento delle polveri (filtri a manica e lamellari)		APPLICATO		
5.1.3.3 Emissioni di polveri dai processi di essiccazione						
	20 5	La BAT consiste nel mantenere le emissioni di polvere dei processi di essiccazione nell'intervallo quotidiano medio di 1 - 20 mg/m ³ mediante la pulizia dell'essiccatore, evitando l'accumulo di residui di polvere e adottando adeguati protocolli di manutenzione		APPLICATO		
5.1.3.4 Emissioni di polveri dai processi di cottura in forno						
	20 5	La BAT consiste nel ridurre le emissioni di polveri (particolato) presenti nei gas di combustione del forno ad un valore medio giornaliero di 1 - 20 mg/m ³ , applicando una combinazione delle seguenti misure / tecniche primarie:		APPLICATO		
		a)	utilizzando combustibili a basso contenuto di ceneri, ad es. gas naturale, GNL, GPL e olio combustibile BTZ		APPLICATO	
		b)	minimizzando la formazione di polvere al momento della carica del forno		NON PERTINENTE	Il materiale di carica è costituito da sagome preformate umide
		La BAT si considera rispettata se si applica la pulizia a secco dei gas di scarico con un filtro (vedere la sezione 4.3.4.3 del BREF), con un livello di emissione di polvere di meno di 20 mg / m ³ nel gas di scarico pulito.		NON APPLICATO	Il limite viene comunque rispettato	
	20 6	La BAT si considera rispettata se si utilizzano adsorbitori a letto impaccato a cascata (vedere Sezione 4.3.4.1 del BREF), con un livello di emissione di polvere inferiore a 50 mg / m ³ nel gas di scarico pulito		NON APPLICATO	Il limite viene comunque rispettato	

5.1.4. Composti gassosi					
5.1.4.1 Tecniche primarie					
20 6	a)	La BAT consiste nel ridurre le emissioni di composti gassosi (ovvero HF, HCl, SOx, VOC, metalli pesanti) dai gas di combustione dei processi di cottura in forno applicando una o una combinazione delle seguenti tecniche primarie:			
	l.	Mediante riduzione dell'utilizzo di precursori di sostanze inquinanti.	APPLICATO		
		Ossidi di zolfo: <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di materie prime e additivi a basso contenuto di zolfo può ridurre significativamente le emissioni di SOx • nel caso di materie prime ricche di zolfo, l'aggiunta alla miscela di additivi a basso contenuto di zolfo (ad es. sabbia) o argilla a basso contenuto di zolfo riduce le emissioni di SOx mediante un effetto di diluizione • l'impiego di carburanti a basso contenuto di zolfo, come gas naturale o GPL, porta a una riduzione significativa di SOx nelle emissioni. 	APPLICATO		
		Ossidi di azoto <ul style="list-style-type: none"> • la minimizzazione dei composti azotati nelle materie prime e negli additivi può ridurre l'emissione di NOx. 	APPLICATO		-le materie prime hanno un basso contenuto di precursori -viene usato il gas naturale
		Composti clorurati <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di materie prime e additivi a basso contenuto di cloro può ridurre significativamente l'emissione di composti clorurati 	APPLICATO		
		Composti fluorurati <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di materie prime e additivi a basso contenuto di fluoro può ridurre significativamente l'emissione di composti fluorurati • nel caso di materiali ricchi di fluoro, l'aggiunta alla miscela di additivi a basso contenuto di fluoro (ad es. Sabbia) o l'impiego di argilla a basso contenuto di fluoro riduce le emissioni di fluoro mediante un effetto di diluizione. 	APPLICATO		

		<p>Composti organici volatili (COV)</p> <p>L'impiego di materie prime, additivi, leganti, ecc. con bassa componente organica può ridurre le emissioni di COV. Ad esempio, gli additivi organici come segatura e polistirolo vengono aggiunti alla miscela principalmente per la fabbricazione di prodotti porosi. Tuttavia, questi additivi organici generano emissioni di COV).</p> <p>In linea di principio, la generazione di emissioni di COV può essere evitata utilizzando additivi porizzanti inorganici (ad esempio la perlite).</p>	NON PERTINENTE	la certificazione del prodotto richiede la presenza di additivi con esclusione della perlite
	II.	Mediante l'ottimizzazione della curva di riscaldamento.		
	b)	La BAT consiste nel mantenere le emissioni di NOx provenienti dai gas di combustione dei processi di cottura in forno inferiori a 250 mg/m ³ , come valore medio giornaliero indicato come NO ₂ , per temperature del gas del forno inferiori a 1300 °C, o inferiore a 500 mg/m ³ , come valore medio giornaliero indicato come NO ₂ , per temperature del gas del forno di 1300 °C e superiori, applicando una combinazione di Tecniche primarie (in particolare riducendo il contributo di precursori di NOx) ad eccezione degli aggregati di argilla espansa.	APPLICATO	
	c)	La BAT consiste nel mantenere le emissioni di NOx provenienti dai gas di scarico dei motori di cogenerazione inferiori a 500 mg/m ³ , come valore medio giornaliero dichiarato come misura di NO ₂ , applicando l'ottimizzazione del processo.	NON PERTINENTE	Non viene eseguita cogenerazione

5.1.4.2 Impiego di tecniche secondarie in combinazione con tecniche primarie

	20 6	La BAT consiste nel ridurre le emissioni di composti inorganici gassosi dai gas di combustione derivati dai processi di cottura del forno applicando una delle seguenti tecniche secondarie:		
	a)	adsorbitori a letto impaccato a cascata	NON APPLICATO	Il requisito è comunque soddisfatto mediante l'applicazione di altre tecniche
	b)	lavaggio a secco dei fumi con un filtro (filtro a maniche o precipitatore elettrostatico)	NON APPLICATO	

		La BAT si considera rispettata se, applicando una combinazione di tecniche primarie e/o tecniche secondarie come indicato in questa sezione, i livelli di composti inorganici gassosi provenienti dai gas di combustione dei processi di cottura sono compresi nei valori di seguito indicati:				
		Livelli di emissione associati alla BAT per i composti inorganici gassosi dei gas di combustione del processo di cottura del forno				
		Parametro	Unità di misura del valore medio giornaliero	BAT-AEL		
	20	Fluoruri intesi come HF	mg/m3	1-10	APPLICATO	I livelli di composti inorganici gassosi provenienti dai gas di combustione dei processi di cottura sono compresi nei valori indicati
	7	Cloruri intesi come HCl	mg/m3	1-30	APPLICATO	
		SOx intesi come SO2 con contenuto di zolfo nel minerale grezzo <= 0.25 %	mg/m3	<500	APPLICATO	
		SOx intesi come SO2 con contenuto di zolfo nel minerale grezzo >= 0.25 %	mg/m3	500-2000	APPLICATO	
5.1.5 Acque reflue di processo						
	20	a)	La BAT consiste nel ridurre il consumo di acqua applicando le seguenti misure di ottimizzazione del processo. <ul style="list-style-type: none"> • agire sul circuito idraulico, installando valvole automatiche che impediscono perdite d'acqua quando lo è non è più necessario • installazione nell'impianto/utilizzo di un sistema di pulizia ad alta pressione • passaggio da sistemi di depurazione a umido senza gas a sistemi alternativi che non consumano acqua (pulizia mediante sistemi di lavaggio a secco con gas di scarico) • installazione di sistemi di raccolta smalti "in situ" • impiego di nastri trasportatori • raccolta differenziata dei flussi di acque reflue provenienti dalle diverse fasi del processo • riutilizzo delle acque reflue di risulta nella stessa 		NON PERTINENTE	Non ci sono perdite d'acqua e nemmeno scarichi d'acqua di processo

		fase del processo di origine, in particolare il reimpiego ripetuto di acqua di pulizia dopo adeguato trattamento.				
		b)	La BAT consiste nel pulire le acque reflue di processo applicando sistemi di trattamento dei reflui. In questo contesto, i sistemi di trattamento, che possono essere applicati singolarmente o in combinazione devono garantire che l'acqua sia adeguatamente pulita per essere riutilizzata nella produzione o inviata allo scarico.	NON PERTINENTE		
		c)	La BAT consiste nel ridurre il carico di inquinanti negli scarichi delle acque reflue.			
			Parametro	Unità di misura	BAT-AEL	
			Solidi sospesi	mg/l	50,0	
			AOx	mg/l	0,1	
			Piombo (Pb)	mg/l	0,3	
			Zinco (Zn)	mg/l	2,0	
			Cadmio (Cd)	mg/l	0,07	
			Se viene riutilizzata più del 50% dell'acqua di processo, le concentrazioni di questi inquinanti possono comunque essere maggiori dei valori relativi alle BAT-AEL, purché il carico specifico di inquinante per quantità di prodotto (kg di materia prima trasformata) non sia superiore al carico inquinante derivante da un tasso di riutilizzo dell'acqua inferiore al 50%.		NON PERTINENTE	
					Non ci sono perdite d'acqua e nemmeno scarichi d'acqua di processo	
					Non viene riutilizzata acqua di processo	
5.1.6 Fanghi						
	208	La BAT consiste nel riciclare / riutilizzare i fanghi applicando una o una delle seguenti combinazioni di tecniche:				
		a)	Sistemi di riciclaggio dei fanghi		NON PERTINENTE	Non vengono riutilizzati fanghi
		b)	Riutilizzo dei fanghi in altri prodotti		NON PERTINENTE	

5.1.7 Rifiuti				
208	La BAT consiste nel ridurre la produzione di rifiuti solidi applicando una combinazione delle seguenti tecniche:			
	a)	Impiego di materie prime non miscelate perse nelle fasi di trasporto	APPLICATO	
	b)	Impiego nell'impasto degli articoli rotti nel processo di fabbricazione	APPLICATO	
	c)	Utilizzo di rifiuti provenienti da altri settori	NON PERTINENTE	L'azienda ha un unico ciclo produttivo. non ci sono altri settori produttivi.
	d)	Controllo elettronico dell'alimentazione del processo	APPLICATO	
	e)	Applicazione di settaggi ottimizzati	APPLICATO	
5.1.7 Rumore				
208	La BAT consiste nel ridurre il rumore applicando una combinazione delle seguenti tecniche:			
	a)	Copertura dei settori produttivi	APPLICATO	Sono rispettati i limiti del piano acustico comunale
	b)	Isolamento dalle vibrazioni	APPLICATO	
	c)	Utilizzo di silenziatori e ventole a rotazione lenta	APPLICATO	
	d)	Accorto posizionamento di finestre, cancelli e macchine rumorose	APPLICATO	
	e)	Isolamento acustico di finestre e pareti	NON APPLICATO	
	f)	Chiusura di finestre e cancelli	APPLICATO	
	g)	Svolgimento di attività rumorose (all'aperto) solo durante il giorno	APPLICATO	
h)	Buona manutenzione dell'impianto	APPLICATO		

5.2 Migliori tecniche disponibili per specifico settore produttivo				
5.2.1 Mattoni e tegole				
5.2.1.1 Tecniche primarie per i composti gassosi				
	20 9	La BAT consiste nel ridurre le emissioni di composti gassosi (cioè HF, HCl, SOx) dalle emissioni dei processi di cottura in forno mediante aggiunta di additivi ricchi di calcio, compatibilmente con la qualità del prodotto finale.	APPLICATO	il calcio è già presente nell'argilla in quantità superiore al 10%
5.2.1.2 Composti organici volatili				
	20 9	La BAT consiste nel ridurre le emissioni di composti organici volatili dai gas dei processi di combustione -con concentrazioni di gas grezzo superiori a 100-150 mg / m ³ , a seconda delle caratteristiche del gas grezzo, ad es. composizione, temperatura- a 5 a 20 mg / m ³ , come valore medio giornaliero dichiarato di C totale, applicando la post-combustione termica in un termoreattore a una o tre camere	NON APPLICATO	le concentrazioni di C totale nel gas grezzo sono inferiori a 100-150 mg/m ³ . il DM 29/01/2007 stabilisce la soglia di COT >150 mg/m ³ per l'utilizzo del post-combustore. l'impianto esistente effettua il ricircolo dei gas di combustione.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FORNACI DI MANZANO S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno", presso l'installazione sita nel Comune di Manzano, via Udine n. 40, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto. È autorizzata una produzione massima di laterizi, riferita alla soglia AIA, pari a 700 Mg/giorno.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione I1A – I1B (PRELAVORAZIONE TERRA)

Inquinante	Valore limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione O (PULIZIA CARRI REFRATTARI)

Inquinante	Valore limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E1, E2, E3 (ESSICCATOIO)

Punto di emissione D (ARIA CALDA ESSICCATOIO)

Inquinante	Valore limite
Polveri totali	20 mg/Nm ³
COT (carbonio Organico Totale) (*)	45 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti, espressi come Acido Fluoridrico	4,5 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro, espressi come Acido Cloridrico	27 mg/Nm ³
(*) in considerazione del fatto che il combustibile utilizzato nella fornace è il gas metano, per il parametro COT va tenuto conto solamente della componente non metanica	

Punto di emissione M (FORNO DI COTTURA)

Punto di emissione F (ARIA SOTTOCARRO FORNO)

Inquinante	Valore limite
Polveri totali (*)	19 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	450 mg/Nm ³
COT (carbonio Organico Totale)(*)(**)	43 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti, espressi come Acido Fluoridrico (*)	4 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro, espressi come Acido Cloridrico (*)	30 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA) (*)	0,083 mg/Nm ³
Diossine e furani (PCCD + PCDF)	1 E ⁻⁰⁷ Teq

Benzene	5 mg/Nm ³
Cd +Tl	0,05 mg/Nm ³
Hg	0,05 mg/Nm ³
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0,5 mg/Nm ³

(*) Alla fase di cottura dei laterizi si applicano le disposizioni sui limiti di emissione previste per le attività di recupero di materia dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. previste all' Allegato 1 Suballegato 2 "Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici".

Per il calcolo dei limiti, viene applicata la formula di miscelazione prevista nella normativa sopra citata.

Il Gestore ritiene che:

- la formula di miscelazione si applica solo alle sostanze le cui concentrazioni a camino sono influenzate dall'utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo (fanghi di cartiera) secondo quanto indicato al punto 2.5 dell'Allegato 1 sub. 1. Dette sostanze sono il Carbonio Organico Totale (COT), i Composti Inorganici del Cloro, il Fluoro e suoi composti, espressi come Acido Fluoridrico), gli IPA;
- le sostanze a cui non si applica la formula di miscelazione, in quanto le concentrazioni a camino NON sono usualmente influenzate dall'utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo sono le Polveri, gli Ossidi di Azoto, gli Ossidi di Zolfo, le Diossine/Furani e il Benzene.

Nel caso dello stabilimento della Società Fornaci di Manzano S.p.A., visto l'impiego di fanghi di cartiera nel ciclo produttivo si ritiene che la formula di miscelazione debba essere cautelativamente applicata anche al parametro "Polveri" (in quanto si ritiene che non sia possibile, a priori, affermare che l'utilizzo dei fanghi di cartiera non influenzi le concentrazioni a camino anche del parametro Polveri)

Il Gestore dichiara i parametri di processo/utilizzo del forno di cottura da usare nella formula di miscelazione ossia:

A rifiuto [quantità oraria (espressa in massa) dei rifiuti non pericolosi alimentati all'impianto corrispondente alla quantità massima prevista] = $17000 \text{ ton/anno} / 8040 \text{ ore/anno} = 2,1 \text{ ton/h}$

A processo [quantità oraria (espressa in massa) di materia alimentata all'impianto (esclusi i rifiuti) corrispondente alla quantità minima prevista] = $190000 \text{ ton/anno} / 8040 \text{ ore/anno} = 23,6 \text{ ton/h}$

Per l'applicazione della formula di miscelazione si definisce la seguente tabella relativa al parametro **C rifiuti**

C rifiuti	
Sostanza	Valore limite
Polveri Totali (valori medi misurati su 30 minuti)	30 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT) (valori medi misurati su 30 minuti)	20 mg/Nm ³
Composti Inorganici del Cloro (HCl) (valori medi misurati su 30 minuti)	60 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (HF) (valori medi misurati su 30 minuti)	4 mg/Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) (valore medio per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

Si assume di considerare per tutte le sostanze dei valori medi su 30 minuti (ad eccezione per PCDD + PCDF e I.P.A.) in modo da uniformare per quanto possibile i valori limite sul medesimo tempo di campionamento

A tal fine:

- per i parametri Polveri totali, COT, HCl, HF i valori limite derivano dalla colonna A della tabella riportata al paragrafo 2.3 dell'allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- per il parametro I.P.A. si assumono i valori limite dalla direttiva 94/67/CE, pur non trattandosi di un impianto di incenerimento di rifiuti.

Per l'applicazione della formula di miscelazione si definisce la seguente tabella relativa al parametro **C processo** (valori definitivi)

C processo	
Sostanza	Valore limite
Polveri Totali (valori medi misurati su 30 minuti)	18 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT) (valori medi misurati su 30 minuti)	45 mg/Nm ³
Composti Inorganici del Cloro (HCl) (valori medi misurati su 30 minuti)	27 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (HF) (valori medi misurati su 30 minuti)	4,5 mg/Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) (valore medio per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,09 mg/Nm ³

In merito al parametro polveri totali si applica direttamente il parametro previsto dalle BREF del 2007, dove per i forni di cottura è previsto un valore compreso tra 1 -20 mg/Nm³, diminuito del 10%, come previsto dal D.M. 05.02.1998.

Per gli altri parametri della tabella C processo si sono ritenuti corretti quelli proposti dal Gestore nella tabella proposta al capitolo 4 della relazione tecnica paragrafo 4.1.3 (come rettificato con la nota datata 17.10.2019).

Dall'applicazione della formula di miscelazione con i valori di A rifiuto e A processo dichiarati dall'azienda e i valori delle tabelle C rifiuto e C processo di cui sopra si ottengono i valori limite (VLE) sotto indicati:

Sostanza	A (rifiuti)	A (processo)	C (rifiuti)	C (processo)	C = VLE
	[ton/ora]	[ton/ora]	[valori medi su 30 minuti]	[valori medi su 30 minuti]	[valori medi su 30 minuti]
Polveri	2,44	23,63	30	18	19
COT	2,44	23,63	20	45	43
Fluoro e suoi composti (HF)	2,44	23,63	4	4,5	4
Composti Inorganici del Cloro (HCl)	2,44	23,63	60	27	30
IPA	2,44	23,63	0,01	0,09	0,083

(**) In applicazione del punto 2.5. dell'all.1 sub 2 del DM 05/02/1998 ed in considerazione del fatto che il combustibile utilizzato nella fornace è il gas metano, per il parametro COT va tenuto conto solamente della componente non metanica

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. Per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione Il Gestore deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 (vedasi ultima revisione pubblicata), scaricabile dal sito internet di ARPA FVG.
6. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
7. tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
8. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Ulteriori prescrizioni

1. Il Gestore deve svolgere le operazioni di preparazione e pre-lavorazione secondo quanto prescritto nella parte I dell'All. V alla parte V del D.Lgs. 152/06
2. Durante le fasi di essiccazione la temperatura non deve superare i 100 °C.
3. I parametri IPA, PCDD-PCDF devono essere verificati sia in caso di utilizzo di rifiuti nella mescola, sia in caso di utilizzo di polistirene espanso. La verifica di tali parametri può essere omessa quando non vengono utilizzati ne rifiuti né polistirene espanso.
4. Considerando le molteplici variabili influenti sulle condizioni operative dell'impianto e le diverse tipologie di materiali impiegati durante la produzione, il campionamento dei punti di emissione F, D ed M deve essere, quanto più possibile, effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio come indicato nella Tab. 1 del Piano di Monitoraggio e Controllo.
5. Per le finalità di cui al pt. 4, entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve dotarsi di un registro elettronico costantemente aggiornato che ricomprenda i più significativi dati di produzione giornaliera. A tal fine, per ogni carrello prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni: codice del prodotto, tipologia di materiale (poroton-microton-laterizio comune), quantità e posizione del carrello a partire dalla sua predisposizione sino all'uscita dal forno a tunnel.

I dati registrati sotto forma di file excel dovranno essere trasmessi ad ARPA con cadenza mensile per mezzo dell'applicativo AICA e, se richiesti, inviati entro 24 ore all'organo di controllo.

6. Entro 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione i punti di emissione F e D devono essere adeguati alle linee guida di ARPA FVG, disponibili al link http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html, per quanto attinente all'accessibilità ed alle caratteristiche del sito di campionamento
7. Per le finalità di cui al pt. 6, entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare alla Regione FVG il progetto di adeguamento dei punti emissivi sul quale verrà espresso formale assenso propedeutico alla realizzazione
8. Le modalità di campionamento delle emissioni F, D ed M devono garantire quanto più possibile la rappresentatività del campione prelevato, pertanto il campionamento deve essere eseguito con la durata minima di 3 ore (3 ripetizioni da almeno 1 ora ciascuna). Inoltre la durata del campionamento, le caratteristiche del materiale lavorato (es.: percentuale dei fanghi di cartiera presenti nella miscela in lavorazione), ed ogni altra informazione utile all'interpretazione del dato (es.: specifica dell'orario di introduzione del carrello nel forno prima dell'inizio del campionamento) devono essere riportati nel verbale di campionamento.

ODORI

In caso di accertate segnalazioni pervenute al Comune e sentita ARPA FVG, il Gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i recettori (in prossimità dello stabilimento) atta a quantificare l'impatto odorigeno ed individuarne la sorgente tra le diverse fasi del processo produttivo, allo scopo di prescrivere eventualmente idonei ed efficaci accorgimenti tecnico-gestionali da adottare al fine di garantire una riduzione dei livelli emissivi.

Per effettuare l'indagine il Gestore dovrà proporre un protocollo, da sottoporre ad approvazione di ARPA FVG, che permetta di correlare in tempo reale i disturbi odorigeni con il ciclo produttivo individuandone la sorgente.

SCARICHI IDRICI

Si autorizza lo scarico **S3** nel fossato di guardia (suolo) della superficie ubicata al mapp. 385 F. 18 del Comune Censuario di Manzano (UD), delle acque reflue industriali, provenienti dall'installazione del Gestore FORNACI DI MANZANO S.p.A., sita nel Comune di Manzano (UD), via Udine, 40, costituite da:

- acque meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinanti connessi con l'attività esercitata nell'insediamento;
- acque reflue di lavaggio degli automezzi;
- acque di condensa provenienti dalle unità compressori;

Si autorizzano gli scarichi di acque assimilate a domestiche **S1** ed **S2** che devono seguire le indicazioni per le attività di ispezione e controllo riportate nella tabella 4 del piano di monitoraggio e controllo.

Prescrizioni:

1. Lo scarico **S3** è condizionato:
 - al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
 - al divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti.

3. gli scarichi ed i sistemi di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche descritte in premessa e fornite a supporto dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, fatte salve le eventuali modifiche prescritte. Qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 1), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione;
4. entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve sottoporre ad adeguato trattamento depurativo dedicato le acque reflue generate dalla condensa delle unità compressori;
5. con riferimento alla modalità gestionali dell'attività esercitata sui piazzali esterni presso lo stabilimento devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

A. è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna liquidi contenenti sostanze non compatibili con il processo depurativo;

B. è fatto divieto di eseguire attività di lavaggio degli automezzi nel corso di eventi meteorici.

RIFIUTI

In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Il Gestore è autorizzato a svolgere le seguenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi, descritte nei pertinenti paragrafi dell'allegato 1, sub-allegato 1 del D.M. 05/02/1998:

TIPOLOGIA	CODICE EER	OPERAZIONI AUTORIZZATE (allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006)	IMPIEGO	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA DI APPROVVIGINAMENTO [t]
12. Fanghi				
12.1	030302 030305 030309 030310 030311 030399	R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	Industria dei laterizi e argilla espansa	20.000
12.6	080202 101203 101210 101299	R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	Industria dei laterizi. Impiego max. 10% sul secco	8.000
12.7	010409 010412	R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	Industria dei laterizi in aggiunta all'impasto, industria dell'argilla	2.000
12.8	070312 070412 070512 070612	R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	Industria dei laterizi e dell'argilla espansa	4.000

Vengono imposte le seguenti prescrizioni al fine della gestione dei rifiuti:

- I rifiuti in ingresso devono essere scaricati direttamente nelle tramogge di alimentazione dell'impianto, impiegando un solo codice EER alla volta, senza alcuno stoccaggio preliminare. Presso la tramoggia dovrà essere presente idonea cartellonistica riportante il codice EER.
- Prima dell'accettazione dei rifiuti in impianto, il Gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante idonea documentazione. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" devono essere accompagnati da certificazione analitica che deve essere richiesta per ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica deve essere almeno annuale.
- Le verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso devono essere annotate su un apposito registro, conservando la documentazione per almeno 5 anni.
- La gestione dei rifiuti prodotti avviene con le modalità del deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.lgs 152/06 e i depositi devono essere collocati in un'area impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta delle acque e i rifiuti pericolosi dovranno essere coperti.
- Presso l'impianto deve essere presente un deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 152/2006 e dell'allegato II del D.Lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214-216 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'allegato I del D.Lgs. 59/2005. Nel caso in oggetto, trattandosi di un impianto industriale che non ha come obiettivo principale l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti, ma è stato inizialmente autorizzato, in regime semplificato, ad utilizzare rifiuti in sostituzione parziale della materia prima normalmente utilizzata (argilla), l'AIA sostituisce anche la comunicazione di inizio attività.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con deliberazione consiliare n° 17 del 09/07/2018 dal Comune di Manzano.

VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA Relazione di riferimento

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore deve trasmettere il resoconto puntuale sulle "verifiche di integrità dei sistemi di contenimento effettuate al momento della verifica di sussistenza" (cfr. n.5 elenco allegati a pag.12 della LG di ARPA FVG) e le procedure per la gestione delle emergenze ambientali citate nel documento presentato dalla Società di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, aggiornato al 01.09.2020.

MONITORAGGI PREVISTI DALL'ART.29-SEXIES, COMMA 6BIS DEL D. LGS. 152/2006

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG una Relazione di proposta per i controlli previsti al comma 6-bis dell'art.29-sexies D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG, reperibili all'indirizzo <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

CONCLUSIONI SULLE BAT RIFERITE ALL' ATTIVITA' IPPC

A meno che la Regione FVG non preveda specifici calendari, entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività di "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno" di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, e pertinenti all'installazione, il Gestore deve trasmettere una nuova istanza di riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione dell'installazione nel suo complesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. I campionamenti, analisi, misure, verifiche e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista qualificato secondo quanto previsto dalle norme di settore e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o siano visibili dall'esterno il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore del Servizio idrico integrato e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo: web

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2019lug19_arpa_fvg_lg22_03_e2_ro_attivita_campionamento_camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2017mag16_arpa_fvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Acque

Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare sul verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e non Sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica"

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA FVG, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

2. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

2.a PARAMETRI DA MONITORARE

Aria.

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione						Frequenza controllo		Metodi
	I 1a Prelavorazione terra	I 1b Prelavorazione terra	E1 Essiccazione	E2 Essiccazione	E3 Essiccazione	O Aspirazio ne Pulizia Carri	continuo	discontinuo	
O ₂			x	x	x			annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
Polveri Totali	x	x	x	x	x	x		Semestrale (*)	
COT			x	x	x			Semestrale (*)	
HCl			x	x	x			annuale	

HF			x	x	x			annuale	
IPA								annuale	
Formaldeide								annuale	
Cd e composti								annuale	
Hg e composti								annuale	
Tl e composti								annuale	
Metalli								annuale	
Parametri	Punto di emissione						Frequenza controllo		Metodi
	D Aria calda essiccatoio	F Aria sottocarro forno	M Forno Cottura	continuo	discontinuo				
Polveri totali	x	x	x					Semestrale (*)	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
COT	x	x	x					Semestrale (*)	
Ossidi di Azoto		x	x					Semestrale (*)	
Ossidi di Zolfo		x	x					Semestrale (*)	
Diossine e furani (PCCD + PCDF)		x	x					Semestrale (*)	
Composti inorganici del Cl	x	x	x					Semestrale (*)	
F e suoi composti	x	x	x					Semestrale (*)	
Benzene		x	x					Semestrale (*)	
IPA		x	x					Semestrale (*)	
Cd e composti		x	x					Semestrale (*)	
Hg e composti		x	x					Semestrale (*)	
Tl e composti		x	x					Semestrale (*)	
Metalli		x	x					Semestrale (*)	

(*) Almeno uno dei due campionamenti nell'anno deve essere condotto durante la produzione di Poroton IN 25 cm 25x37,5x23,8 cod.: 2570 o similari purchè di tipo Poroton. La frequenza di monitoraggio diventa annuale dopo un anno dall'adeguamento di cui alla prescrizione n. 6 dell'Allegato B e comunque il campionamento nell'anno deve essere condotto durante la produzione di Poroton IN 25 cm 25x37,5x23,8 cod.: 2570 o similari purchè di tipo Poroton.

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
<p>I1a I1b</p> <p>Prelavorazione terra</p>	Filtro a maniche	<ul style="list-style-type: none"> - componenti elettriche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - media filtranti (manutenzione secondo frequenza indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - motore e coclea elettroventilatori manutenzione (secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità elementi di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - rumorosità motori e coclee - efficienza e usura filtri - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi, giranti e coclee 	settimanale	annotazione su registro
<p>E1 E2 E3</p> <p>Essiccazione</p>	<p>Controllo combustione</p> <p>Controllo temperatura</p>	<p>componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - funzionalità e integrità organi di combustione e controllo, sensori, allarmi - rumorosità motori e coclee - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi, giranti e coclee - efficienza e manutenzione raddrizzatori di flusso 	settimanale	annotazione su registro

M Forno Cottura	Controllo combustione Controllo temperatura	componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	<ul style="list-style-type: none"> - funzionalità e integrità organi di combustione e controllo, sensori, allarmi - rumorosità motori e coclee - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi, giranti e coclee 	settimanale	annotazione su registro
Aspirazione Pulizia Carri	Ciclone + Filtro a maniche	<ul style="list-style-type: none"> - componenti elettriche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - media filtranti (manutenzione secondo frequenza indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - motore e coclea elettroventilatori manutenzione (secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)) 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità elementi di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - rumorosità motori e coclee - efficienza e usura filtri - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi, giranti e coclee 	settimanale	annotazione su registro

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 3 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico S3 Acque di prima pioggia da piazzali e parcheggi	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		semestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
temperatura	X		semestrale	
Solidi sospesi totali	X		semestrale	
BOD ₅				
COD	X		semestrale	
Alluminio	X		semestrale	
Boro				
Cadmio				
Cromo totale				
Ferro	X		semestrale	
Nichel	X		semestrale	
Piombo	X		semestrale	
Rame	X		semestrale	
Stagno				
Zinco	X		semestrale	
Solfati				
Cloruri				
Fluoruri				
Fosforo totale				
Azoto totale				
Azoto ammoniacale (come NH ₄)				
Azoto nitroso (come N)				
Azoto nitrico (come N)				
Idrocarburi totali	X		semestrale	
Fenoli				
Grassi e oli animali/vegetali	X		semestrale	
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti	X		semestrale	
Tensioattivi totali	X		semestrale	
Saggio di Tossicità acuta	X		semestrale	

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio		Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei Controlli effettuati
	Impianti di trattamento				Con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere alle operazioni di pulizia delle canalette di raccolta, alla pulizia e svuotamento dei comparti di sedimentazione e di disoleazione ed alla verifica dell'efficienza dei sistemi di filtrazione, provvedendo nel caso al ripristino dell'ottimale funzionamento dei filtri ed ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell'impianto		
	Punti di scarico				controllare con cadenza bimestrale il punto di scarico nel fossato di guardia (suolo) verificando che non vi siano fenomeni di impaludamento, ristagno di liquami e accumulo di fanghi e/o sedimenti e provvedendo, nel caso, alla loro immediata rimozione		Registro
					entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'AIA, il Gestore deve aggiornare il PCeM (Piano di controllo e Manutenzione) provvedendo ad integrare il registro d'impianto sul quale dovranno essere annotati cronologicamente: - tutte le operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di trattamento e di controllo dello scarico di cui alle precedenti lettere A. e B.;		

					<ul style="list-style-type: none"> - i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo; - le annotazioni degli eventuali anomalie, difetti riscontrati e/o interruzione del funzionamento dei sistemi di scarico o di trattamento, anche dovute a cause indipendenti dalla volontà del gestore e le operazioni poste in essere per riportare gli impianti ad un corretto stato di funzionamento e minimizzare gli impatti sull'ambiente; - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dei comparti di trattamento a servizio degli impianti di depurazione. 		
Scarico S1	Trattamento primario con vasche condensagrassi e Imhoff	vasca condensagrassi	vasca a scomparti		ispezione Vasche - pozzetti prelievo a monte e valle vasca Imhoff - produzione fanghi	SEMESTRALE - Estrazione fanghi vasca Imhoff Pulizia vasca condensagrassi	Registro
		vasca Imhoff	<ul style="list-style-type: none"> - vano sedimentazione - vano digestione 				
Scarico S1	Trattamento primario con vasche condensagrassi e Imhoff	vasca condensagrassi	vasca a scomparti		- ispezione Vasche - pozzetti prelievo a monte e valle vasca Imhoff - produzione fanghi - pozzetto di cacciata del sistema di subirrigazione	SEMESTRALE - Estrazione fanghi vasca Imhoff - Pulizia vasca condensagrassi - Controllo efficacia del sistema di subirrigazione	
		vasca Imhoff	<ul style="list-style-type: none"> - vano sedimentazione - vano digestione 				
Scarico S3	Impianto di trattamento acque di prima pioggia	vasca a scomparti	<ul style="list-style-type: none"> - vasca dissabbiatura - vasca di calma - vasca di calma e sfioro vasca di disoleazione 		chiusini ispezione vasche - pozzetto di campionamento a valle Impianto - pozzetto di sfioro 2a pioggia	MENSILE - controllo livello depositi nelle vasche - controllo livello raccolta oli ANNUALE pulizia scomparti trattamento	

Rumore

Le misure fonometriche devono essere effettuate presso i ricettori sensibili, individuati di volta in volta dal tecnico competente e georeferenziati, ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o ampliamenti del comprensorio produttivo, che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Tali campagne di misura dovranno consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Rifiuti

Tab. 5 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
030302	analisi chimica	Annuale	registro
030309	analisi chimica	Annuale	registro
030310	analisi chimica	Annuale	registro
030311	analisi chimica	Annuale	registro
030305	analisi chimica	Annuale	registro
030399	analisi chimica	Annuale	registro
080202	analisi chimica	Annuale	registro
101203	analisi chimica	Annuale	registro
101210	analisi chimica	Annuale	registro
101299	analisi chimica	Annuale	registro
010409	analisi chimica	Annuale	registro
010412	analisi chimica	Annuale	registro
070312	analisi chimica	Annuale	registro
070412	analisi chimica	Annuale	registro
070512	analisi chimica	Annuale	registro
070612	analisi chimica	Annuale	registro

2.B GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nella tabella 6 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 6 – Controlli sui macchinari

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Filtri a maniche, ciclone	Emissioni, I1a I1b, O, come tab.2	Manutenzione come tab.2	Registro di manutenzione Conservazione analisi
Molazza Bedeschi	Rumore	Sostituzione griglie e raschietti, sostituzione cuscinetti – secondo indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Laminatoi a rulli sgrossatore / finitore	Rumore	Rettifica settimanale cilindri Sostituzione raschietti, sostituzione cuscinetti – secondo indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Compressori	Rumore/versamento oli	Manutenzione secondo indicazione del costruttore	Registro di manutenzione
Motori e coclee elettroventilatori	Rumore /emissioni	Assorbimento Sostituzione cuscinetti – secondo indicazioni del costruttore Manutenzione semestrale	Registro di manutenzione
Bruciatori	Rendimento / emissioni	Condizioni generali di efficienza, controllo giornaliero	Registro di manutenzione
Sensori termici, di umidità e pressione/ Strumenti di rilievo, PLC /attuatori	Gestione forno ed essiccazione / Rendimento / emissioni	Manutenzione secondo indicazione dei produttori degli apparati di controllo/attuatori	Registro di manutenzione
Condensagrassi Imhoff	BOD, SST	Ispezione visiva e Manutenzione come tab.5	Registro di manutenzione
Impianto di trattamento acque di prima pioggia	Scarico S3 , come tab.4	Procedure interne di gestione dei piazzali. Ispezioni e Manutenzione impianto, come tab.5	Registro di manutenzione Conservazione analisi
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Ristagni acque - Eventi incidentali	Ispezione visiva giornaliera	Registro

Controlli sui punti critici e aree di stoccaggio

I controlli e gli interventi sui punti critici per il funzionamento dei principali impianti sono riportati nei paragrafi precedenti.

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc)

La tabella 7 riporta una sintesi dei controlli e degli interventi di manutenzione sulle aree di stoccaggio.

Tab. 7 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Area / Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Aree stoccaggio rifiuti e bacini di contenimento				Visivo, integrità della struttura/area di stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera/Pulizia giornaliera area circostante	Registro (annotazione interventi e data esecuzione)

Indicatori di prestazione

Nella tabella 8 vengono identificati gli indicatori di performance da monitorare.

Tab. 8 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo energia elettrica per tonnellata di argilla macinata	KWh/ t argilla	mensile	Supporto informatico
Consumo energia elettrica per tonnellata di laterizio prodotta	KWh/ t laterizio	mensile	Supporto informatico
Consumo combustibile per tonnellata di laterizio prodotta	Nmc gas/ t laterizio	mensile	Supporto informatico

3. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

